

N.° 1492.



VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Vista la Legge del 2 gennaio 1853;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato il Regolamento unito al presente Decreto, e vidimato dal Ministro delle Finanze, concernente l'esecuzione della Legge 2 gennaio 1853 relativa alle Gabelle sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite, e sulla fabbricazione della birra, non che il dritto di vendita di bevande e derrate non soggette a quello di vendita a minuto, ed al dritto di permissione.

È pure approvato l'annesso estratto, vidimato dal Ministro delle Finanze, delle seguenti Leggi, cioè:

Regio Editto		30 settembre 1814
Regie Patenti		22 settembre 1820
Manifesto Camerale		9 ottobre 1820
id.	id.	22 agosto 1823
id.	id.	22 agosto 1823
id.	id.	4 gennaio 1834
id.	id.	3 agosto 1844
id.	id.	28 aprile 1845
id.	id.	14 aprile 1846.

I Ministri delle Finanze e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione di questo Decreto, che sarà, insieme coi suenunciati Regolamento ed estratto di Leggi, registrato al Controllo Generale, pubblicato ed inserito nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. a Torino addì 5 aprile milleottococinquante.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.

REGOLAMENTO

INDICE DEL REGOLAMENTO

PARTE PRIMA

*Delle Gabelle sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite,
spiriti e liquori e sulla fabbricazione della birra.....*

- TITOLO I. Della ripartizione per Comune del canone assegnato a caduna Provincia e del pagamento del medesimo
- TITOLO II. Dell'esazione dei diritti di gabella in via di abbuonamento, ovvero di ripartizione
- CAPO I. Della ripartizione della quota di canone dovuto dai Comuni.....
- CAPO II. Disposizioni speciali intorno alla riscossione in via di abbuonamento ovvero di ripartizione dei dritti di gabella.....
- CAPO III. Della sostituzione del dritto per capo sul bestiame a quello a peso sulle carni.....
- CAPO IV. Dell'esazione dei dritti di gabella per esercizio o per via di entrata, e del pagamento del canone nel modo fissato dall'articolo 25 della Legge.....
- TITOLO III. Dei richiami dei Comuni e dei contribuenti.....
- CAPO I. Dei richiami dei Comuni in via di contenzioso-amministrativo
- CAPO II. Dei richiami dei contribuenti in via amministrativa e di contenzioso-anministrativo

PARTE SECONDA

*Del Dritto della vendita di bevande o derrate non soggette a quello di
vendita al minuto*

- TITOLO I. Delle persone che devono pagare il dritto sulle bevande o derrate non soggette a quello di vendita a minuto
- TITOLO II. Delle dichiarazioni
- TITOLO III. Dell'appuramento e della rettifica delle dichiarazioni
- TITOLO IV. Della formazione delle matricole e dei relativi ruoli, non che dell'esazione del dritto sulle bevande o derrate non soggette a quello di vendita a minuto
- TITOLO V. Delle matricole e dei ruoli supplementari.....
- TITOLO VI. Del reclamo in via amministrativa e di contenzioso-amministrativo.....
- TITOLO VII. Annuia revisione delle matricole

PARTE TERZA

Del Dritto di permissione.....

PARTE QUARTA

Delle Contravvenzioni.....

- TITOLO I. Del procedimento per contravvenzioni in materia di dritto di gabella, di cui nel Titolo primo della Legge
- TITOLO II. Delle contravvenzioni al disposto dai Titoli secondo e terzo della Legge

Disposizioni transitorie.....

Estratto del Regio Editto delli 30 settembre 1814

- TITOLO I. Capitoli per la gabella delle carni esclusa la Città di Torino, suoi borghi e territorio
- TITOLO II. Derogato.
- TITOLO III. Capitoli per la gabella della foglietta, esclusa la Città di Torino, suoi borghi e territorio
- TITOLO IV. Capitoli per la gabella delle carni per la Città di Torino, suoi borghi e territorio.....
- TITOLO V. Derogato.
- TITOLO VI. Capitoli per la gabella della foglietta per la Città di Torino, suoi borghi e territorio.....
- TITOLO VII. Derogato.
- TITOLO VIII. Derogato.

	Estratto delle Regie Patenti 22 settembre 1820.....
	Estratto del Manifesto Camerale delli 9 ottobre 1820
	Dazio sulla vendita del vino a minuto.....
	Dazio sulla carne.....
	Dazio sull'acquavite, sugli spiriti e liquori
	Disposizioni generali
	Estratto del Manifesto Camerale 22 agosto 1823
	Estratto del Manifesto Camerale 22 agosto 1823
	Estratto del Manifesto Camerale 4 gennaio 1854
	Estratto del Manifesto Camerale 3 agosto 1844
	Estratto del Manifesto Camerale 28 aprile 1845.....
TITOLO I.	Cautele per le gabelle sulle carni
TITOLO II.	Derogato.
TITOLO III.	Cautele per la gabella sul vino
TITOLO IV.	Cautele per la gabella sull'acquavite, spiriti e liquori.....
TITOLO V.	Cautela per la gabella sulla birra.....
TITOLO VI.	Derogato.
TITOLO VII	Derogato.
TITOLO VIII.	Disposizioni generali
	Estratto del Manifesto Camerale 14 aprile 1846.....
	Moduli diversi.....

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della Legge concernente le gabelle sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra; il dritto di vendita di bevande e derrate non soggette a quello di vendita a minuto; ed il dritto di permissione.

PARTE PRIMA.

DELLE GABELLE SULLE CARNI, SULLA FOGLIETTA, SULL'ACQUAVITE
E SULLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA.

TITOLO PRIMO.

*Della ripartizione per Comune del canone assegnato
a caduna Provincia, e del pagamento del medesimo.*

Art. 1.

L'intendente prima di procedere alla ripartizione per Comune del canone assegnato alla Provincia dalla Tabella N.° 2, menzionata nell'art. 14 della Legge del 2 gennaio 1853, dovrà procurarsi dai Sindaci dei Comuni dipendenti dalla Provincia un prospetto conforme al Modulo N.° 1 indicante le diverse nozioni in esso enunciate.

Art. 2.

Per un tal effetto nei cinque giorni successivi alla pubblicazione del presente l'Intendente trasmetterà al Sindaco d'ogni Comune quattro esemplari del prospetto di cui nell'articolo antecedente.

Art. 3.

Il Sindaco coll'assistenza del Consiglio delegato, appena ricevuti tali esemplari ne riempie le lacune inscrivendovi le relative nozioni, ed enunciando nella colonna delle osservazioni le cause di scienza sulle quali le medesime sono appoggiate.

Un esemplare sarà conservato presso la Segreteria del Comune, gli altri tre saranno rimandati all'Intendente fra giorni dieci dalla data in cui furono ricevuti.

Art. 4.

L'Intendente si procurerà altresì le nozioni espresse nel prospetto (Modulo N.° 2), rivolgendosi per un tal fine ai Direttori delle contribuzioni dirette, i quali rimanderanno all'Intendente il prospetto debitamente regolarizzato nel termine di dieci giorni successivi al ricevimento di esso.

Art. 5.

Colla scorta dei dati risultanti dai mentovati prospetti e di tutti quelli che potrà altrimenti procurarsi, l'Intendente stabilisce:

1.° La presunta consumazione annuale in ogni Comune di cadun genere imposto dal dritto di gabella.

2.° Il montare di detto dritto per cadun genere.

Fissa per regola di proporzione il canone da pagarsi da cadun Comune in ragione del totale montare di detti dritti sulla base del contingente provinciale.

Forma la Tabella di ripartizione ed iscrive la medesima in un quadro conforme al Modulo N.° 3.

Trasmette detta Tabella al Sindaco d'ogni Comune non più tardi di venti giorni successivi ai termini avanti indicati.

Art. 6.

Il Sindaco, ricevuta detta Tabella, dovrà radunare il Consiglio Comunale, convocato ove

d'uopo in sessione straordinaria, e promuovere le di lui deliberazioni con ragionate osservazioni sui risultamenti della medesima, con restituirla quindi all'Intendente nel termine di altri dieci giorni stabilito dall'art. 17 della Legge, unendovi due copie di dette deliberazioni.

Art. 7.

Per l'eseguimento del prescritto dall'art. 19 della Legge l'Intendente è autorizzato a convocare tostamente il Consiglio Provinciale eziandio in sessione straordinaria, e gli comunica la Tabella di ripartizione con una copia di tutte le mentovate deliberazioni dei Comuni.

Art. 8.

Il Consiglio Provinciale, esaminata la Tabella di ripartizione ed i risultamenti delle deliberazioni dei Comuni, emette nel termine di otto giorni un parere motivato sopra tali ripartizione e deliberazioni dei Comuni.

Art. 9.

Nel caso che il Consiglio Provinciale non abbia suggerita alcuna variazione alla Tabella di ripartizione, oppure se le variazioni alla medesima proposte dallo stesso Consiglio sono adottate dall'Intendente, questi fissa definitivamente la quota del canone da pagarsi da ciascun Comune, inscrivendola nell'apposita colonna della suddetta Tabella, rende questa esecutoria e la fa pubblicare in ogni Comune.

Art. 10.

Allorquando il Consiglio Provinciale non ha emesso alcun parere intorno alla tabella di ripartizione tra i Comuni del canone assegnato alla Provincia, oppure se le variazioni alla medesima proposte dallo stesso Consiglio non sono adottate dall'Intendente, questi invia la Tabella con tutti i relativi documenti al Ministero dell'Interno.

Art. 11.

Fissata nel modo segnato nell'art. 21 della Legge la quota del canone da pagarsi da cadun Comune, il relativo ragionato Decreto e la Tabella di ripartizione cogli uniti documenti saranno dal Ministero dell'Interno trasmessi all'Intendente, il quale iscrive tale quota in senso del Decreto stesso nell'apposita colonna di detta Tabella, e fa pubblicare questa in ogni Comune.

Art. 12.

Seguita la pubblicazione della tabella indicata negli antecedenti articoli 9 e 11, l'Intendente trasmetterà agli Esattori un estratto della medesima nella parte riguardante i Comuni compresi nel rispettivo loro circondario.

Art. 13.

Scaduto il trimestre, che avrà principio col primo di luglio 1853, e progressivamente di trimestre in trimestre di ogni anno, verrà dagli Esattori operato il versamento nella Tesoreria provinciale della quota di canone assegnata coll'anzidetta Tabella a cadun Comune, il quale versamento, a termini dell'art. 23 della Legge e del N.º 19 dell'art. 134 della Legge comunale 7 ottobre 1848, s'intenderà ordinato d'ufficio.

TITOLO SECONDO.

Dell'esazione dei dritti di gabella in via di abbuonamento ovvero di ripartizione.

CAPO PRIMO

Della ripartizione della quota di canone dovuto dai Comuni.

Art. 14.

Un esemplare della Tabella di cui negli antecedenti articoli 9 e 11 sarà conservato presso l'Ufficio d'Intendenza, un altro sarà inviato al Sindaco d'ogni Comune, e due di detti esemplari insieme con due di caduno dei prospetti (Moduli N.º 1 e 2) enunciati nell'art. 1 del presente saranno

dall'Intendente trasmessi al Ministero delle Finanze unitamente ad una copia delle deliberazioni dei Comuni menzionate nel successivo articolo sesto.

Art. 15.

Dopo pubblicata la Tabella di ripartizione tra i Comuni del canone assegnato alla Provincia dalla Tabella N.° 2 menzionata nell'art. 14 della Legge, i Sindaci promuovono le deliberazioni del Consiglio Comunale, convocato eziandio, in sessione straordinaria, sul modo con cui il Comune dovrà provvedere al rimborso della quota di detto canone posta a di lui carico.

Le deliberazioni però dei Comuni di Torino e di Genova, per i quali è fissato un canone in somma determinata, potranno essere promosse subito dopo la pubblicazione del presente.

Art. 16.

Venendo determinato che il rimborso debba operarsi in via di abbuonamento ovvero di ripartizione nel modo contemplato dagli articoli 24 e 27 della Legge, il Sindaco raduna il Consiglio Delegato, il quale

1.° Propone le spese ravvisate necessarie per l'amministrazione ed esazione del canone assegnato al Comune, che non potranno in ogni caso eccedere l'otto per cento del suo ammontare, salvo all'Intendente di fissarne definitivamente la somma, vedute le dimostrazioni che saranno date dal Consiglio stesso sulle spese effettivamente per ciò occorrenti.

2.° Divide, il canone coll'aggiunta del suddetto aumento e stabilisce il contingente del medesimo da pagarsi da caduna classe di commercio dei generi imposti dei dritti di gabella, in ragione della rispettiva presunta consumazione di questi generi, la quale non dovrà essere inferiore alla quantità di essi indicata dallo stesso Consiglio nel prospetto (Modulo N.° 1), oppure risultante dalla Tabella di ripartizione, ossia quadro (Modulo N.° 3), mantenendo fra i dritti che colpiscono i diversi generi la proporzione stabilita dalla Legge.

3.° Stabilisce l'Ufficio della Segreteria del Comune, o quell'altro presso il quale dovranno farsi le dichiarazioni di esercizio del commercio di generi soggetti ai dritti di gabella, non che tutte le altre dichiarazioni cui a termini delle vigenti leggi sono tenuti gli esercenti siffatto commercio.

4.° Nel giorno susseguente al termine stabilito dall'art. 68 della Legge e fissato dall'art. 30 del presente per fare le dichiarazioni di esercizio del rispettivo commercio, chiama avanti di esso i dichiaranti distintamente per ogni classe, discute e conviene d'accordo coi medesimi, sentiti personalmente o per mezzo di un loro deputato, eletto come all'art. 24 del presente, la porzione del contingente alla loro classe fissato come avanti nel N.° 2 che caduno di essi dovrà in via di abbuonamento pagare annualmente, e fa di questa convenzione constare con verbale.

5.° Non riuscendo l'accordo oppure non presentandosi gli interessati od alcuno di essi, stabilisce d'ufficio detta porzione di contingente in ragione dell'annua presunta vendita, consumo o fabbricazione dei mentovati generi per ogni dichiarante, tenuto conto di tutti quei dati che influire possono all'accertamento di siffatta vendita, consumo o fabbricazione, non che di quelli enumerati nell'art. 15 della Legge, come altresì nei Comuni già soggetti alle gabelle, della vendita, consumo o fabbricazione effettuati nell'anno antecedente, e dei dritti pagati per abbuonamento o per esercizio, non ommessa l'osservanza delle disposizioni degli articoli 74 e 75 della Legge relative ai cantinieri e vivandieri militari.

6.° Nell'uno o nell'altro caso dei due numeri antecedenti forma una tabella di ripartizione, il tutto nel termine di venti giorni.

Art. 17.

La tabella sarà compilata secondo il Modulo N.° 4 per ordine alfabetico degli esercenti distintamente per ogni classe di commercio dei generi imposti del dritto di gabella, e dovrà contenere specialmente

- 1.° Il nome e cognome degli esercenti.
- 2.° La qualità dell'esercizio.
- 3.° La via e la casa in cui è situato il locale destinato all'esercizio.
- 4.° L'epoca in cui si è intrapreso l'esercizio.
- 5.° La presunta annua vendita, consumo o fabbricazione del genere.

6.° La relativa quota del contingente dovuta per un anno.

Art. 18.

Se l'esercente appartiene a più classi di commercio dei generi imposti dei dritti di gabella, esso sarà compreso nella tabella in tanti articoli separati quante sono le gabelle cui è soggetto per ragione del suo commercio.

Art. 19.

Appena formata la tabella il Sindaco ne trasmette copia all'Intendente nel termine di giorni tre, e rende noto al Pubblico con apposito manifesto che per giorni dieci la medesima rimane depositata nella sala del Comune con facoltà agli interessati di esaminarla, e di produrre entro il termine di otto giorni successivi le osservazioni ed eccezioni che credessero loro competere, con indicazione eziandio della somma che intenderebbero di pagare. Tali eccezioni da farsi in iscritto e da firmarsi dall'interessato o da chi legittimamente lo rappresenti devono essere presentate all'Intendente nel termine fissato nell'articolo antecedente.

Art. 20.

L'Intendente della Provincia, esaminato il risultamento della tabella di ripartizione, non che delle eccezioni ed osservazioni degli interessati, sentiti i Consigli delegati per ulteriori schiarimenti, ed assunte ove d'uopo le occorrenti informazioni, fissa la quota del contingente da pagarsi da cadun dichiarante; iscritte quindi le variazioni che fossero del caso nella tabella di ripartizione, approva la medesima e la rimanda al Sindaco, il tutto entro il più breve termine possibile.

Art. 21.

Sulla base di questa tabella il Sindaco fa compilare i ruoli dei debitori della quota di ripartizione per l'esazione della medesima, e li spedisce all'Intendente, il quale li rende esecutorii.

Art. 22.

Questi ruoli dovranno essere pubblicati per cura del Sindaco secondo le norme prescritte dai vigenti Regolamenti.

Art. 23.

Seguita la pubblicazione dei ruoli, il Sindaco vi appone in calce il relativo certificato e li spedisce immediatamente all'Esattore od al Tesoriere del Comune, i quali promuoveranno la riscossione del contingente nelle epoche e nei modi determinati dall'art. 38 della Legge.

Art. 24.

Gli esercenti che per l'effetto di cui all'art. 27 della Legge e del N.° 4 dell'art. 16 del presente intendono di essere sentiti collettivamente per mezzo di un loro deputato dovranno farne istanza al Sindaco con rappresentanza da essi sottoscritta.

Il Sindaco con apposito manifesto convoca i richiedenti per caduna classe di commercio; essi procederanno all'elezione del loro rappresentante per mezzo di schede segrete a maggioranza relativa.

Il Sindaco o suo delegato, presiede all'adunanza e procede allo spoglio dei voti coll'assistenza di due scrutatori.

Alle funzioni di scrutatori saranno chiamati li due esercenti più attempati, esclusi però gli inalfabeti; essi sottoscriveranno unitamente al Sindaco il processo verbale di elezione, che sarà ricevuto ed autenticato dal Segretario del Comune.

Quegli esercenti che si saranno astenuti dal sottoscrivere l'anzidetta rappresentanza saranno sentiti personalmente o per mezzo di un loro procuratore legalmente costituito.

Art. 25.

Nel caso contemplato dall'art. 31 della Legge il Sindaco formerà una tabella di ripartizione supplementaria in cui iscriverà il nuovo o nuovi esercenti per una somma eguale alla quota media risultante da quelle fissate agli altri contribuenti della propria classe di commercio, ed in ragione del tempo che rimane a compimento dell'anno in corso, avendo presenti le disposizioni del successivo art. 33 della legge.

Art. 26.

Allorquando non vi sono contribuenti della propria classe il Consiglio delegato conviene

d'accordo coll' esercente la quota che il medesimo deve pagare pel tempo che rimane a compimento dell'anno in caso come all'articolo antecedente, e non riuscendo l'accordo, la stabilisce d'ufficio nel modo segnato al N.° 5 dell'art. 16 del presente. Tale quota dovrà essere iscritta nella tabella supplementaria.

Art. 27.

Nell'uno e nell'altro caso la tabella supplementaria dovrà essere approvata dall'Intendente, e sulla base della medesima verrà compilato l'apposito ruolo suppletivo che sarà reso esecutorio a termini dell'art. 21 del presente.

Art. 28.

Se per causa di cessazione di qualche contribuente dall'esercizio di commercio dei generi soggetti al dritto di gabella dovesse il di lui contingente essere diminuito, il Consiglio delegato fa constatare di siffatta diminuzione, cui procederà in senso dell'art. 34 della Legge, sulla tabella di ripartizione all'articolo dello stesso contribuente con analoghe spiegazioni, e trasmette un estratto della tabella così rettificata all'Intendente per l'opportuno scarico all'Esattore.

Art. 29.

Le stesse norme di cui nel presente capo si dovranno osservare per la ripartizione del canone negli anni successivi.

CAPO SECONDO.

*Disposizioni speciali intorno alla riscossione in via di abbuonamento
ovvero di ripartizione dei dritti di gabella.*

Art. 30.

Non più tardi del 15 giugno e 15 di dicembre 1853, e successivamente in ogni anno non più tardi del 15 di dicembre, il Sindaco, con apposito manifesto da pubblicarsi nelle forme solite, diffida il pubblico che la riscossione dei dritti di gabella sulle carni, sui vini, sugli spiriti e liquori, e sulla birra, si opera in via di abbuonamento ovvero di ripartizione con invito agli esercenti, cioè ai macellai, agli osti, ai tavernieri, ai cantinieri, ed agli altri vendenti al minuto vino di qualunque sorta, spiriti, acquavite e liquori, ai fabbricanti di birra, di liquori composti di acquavite e di spirito, ed a tutte le persone indicate nelle Leggi del 30 settembre 1814, 9 ottobre 1820, 4 gennaio 1834 e 28 aprile 1845 di fare le dichiarazioni di esercizio alla Segreteria del Comune od altro Ufficio a ciò destinato nel modo prescritto da dette leggi nel termine di dieci giorni.

Queste dichiarazioni saranno fatte sovra un registro a madre-figlia conforme al Modulo N.° 5.

Art. 31.

Coloro che vorranno cessare dall'esercizio del proprio commercio saranno obbligati di farne la dichiarazione all'Ufficio a ciò destinato, e di restituire contemporaneamente la bulletta di dichiarazione di esercizio.

Della dichiarazione di cessazione si farà pure constare sopra un registro a madre-figlia secondo il Modulo N.° 6.

Art. 32.

I mercanti ambulanti, venditori al minuto di vini, spiriti e liquori, onde godere della facoltà contemplata nell'art. 69 della Legge, dovranno prima d'intraprendere siffatta vendita farne la dichiarazione al Sindaco o suo delegato, e concertare col medesimo la quota del dritto da pagarsi in via di abbuonamento.

Art. 33.

Sarà spedita per queste dichiarazioni una bulletta a madre-figlia (Modulo N.° 7) in cui si esprimeranno la quantità dei liquidi di cui vorrà intraprendersi la vendita temporaria, il montare della quota di abbuonamento convenuta o stabilita d'ufficio dal Sindaco o suo delegato, ed il tempo che deve durare siffatta vendita.

Questa bulletta dovrà presentarsi all'Esattore del Comune nella cui cassa sarà soddisfatto il montare della quota di abbuonamento nella medesima indicato.

Sulla presentazione della quitanza dell'Esattore il Sindaco rilascerà il permesso di vendita.

Art. 34.

I particolari prima di ammazzare qualche animale, per le cui carni è dovuto il dritto di gabella, dovranno fare le dichiarazioni prescritte dalle Leggi del 30 settembre 1814, e 28 aprile 1845, e pagare il dritto dalle stesse Leggi e da quella del 9 ottobre 1820 in via di eccezione fissato a loro favore, o quell'altro che in via di abbuonamento verrà convenuto o stabilito d'ufficio dal Sindaco o suo delegato.

Art. 35.

Le dichiarazioni di cui nell'articolo antecedente saranno iscritte in un registro a madre-figlia (Modulo N.° 8), ed esprimeranno, oltre la qualità dell'animale, il montare del dritto da pagarsi.

Il dichiarante presenterà l'avuta spedizione all'Esattore, il quale rilascerà quitanza dell'effettuato pagamento del dritto relativo.

Il Sindaco sulla presentazione di tale quitanza gli spedisce il permesso di macellamento.

Art. 36.

Le dichiarazioni ed il pagamento, di cui all'articolo precedente, dovranno altresì effettuarsi nel caso d'introduzione di carni in un Comune che non sia quello del macellamento, giusta quanto è previsto dall'art. 72 della Legge. Queste dichiarazioni saranno spedite da un registro a madre-figlia (Modulo N.° 9).

Art. 37.

Le vendite a minuto di vini, spiriti e liquori, l'esercizio di fabbricazione dei liquori composti di acquavite e spiriti, e della birra, non che il macellamento del bestiame, dovranno essere giustificati colla produzione delle relative dichiarazioni di cui nel presente capo.

CAPO III.

*Della sostituzione del dritto per capo sul bestiame
a quello a peso sulle carni.*

Art. 38.

Allorquando, in senso dell'art. 71 della Legge, il dritto a peso sulle carni verrà convertito in altro per capo del bestiame, il contingente del canone relativo, stabilito nella conformità indicata al numero 2.° dell'art. 16 del presente, non verrà compreso nella tabella di ripartizione.

Art. 39.

Onde determinare l'entità dei dritti per capo di bestiame da sostituirsi a quello sul peso, il Consiglio Comunale, assunte le occorrenti informazioni,

1.° Accerta il peso medio dell'animale per ogni specie destinato alla consumazione nel Comune, detratto però il peso delle parti dell'animale indicate nell'art. 2 dei titoli I e IV dei capitoli annessi alla Legge del 30 settembre 1814;

2.° Fissa il dritto per capo di ogni specie di animali in ragione di quello di gabella imposto sulle carni, e del peso accertato come sopra al N.° 1;

3.° Forma l'elenco dei relativi dritti non che il regolamento per la loro riscossione.

Art. 40.

L'elenco ed il regolamento saranno sottoposti all'Intendente, il quale, assunte le occorrenti informazioni, li approva colle variazioni che credesse introdurre, e li rende esecutori ordinandone la pubblicazione.

Art. 41.

Le operazioni segnate in questo capo potranno eseguirsi subito dopo la pubblicazione del presente.

CAPO IV.

Dell'esazione dei dritti di gabella per esercizio o per via di entrata,

e del pagamento del canone nel modo fissato dall'art. 25 della Legge.

Art. 42.

Allorquando il Comune ha deliberato che l'esazione dei dritti di gabella debba operarsi in alcuno dei modi autorizzati dall'art. 25 della Legge, il Sindaco rassegna all'Intendente le deliberazioni del Comune, l'elenco dei dritti ed i regolamenti che dovessero farsi in esecuzione delle medesime. L'Intendente della Provincia trasmette ogni cosa al Ministro delle Finanze, il quale, di concerto col Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, ne promuove l'approvazione per Decreto Reale.

Art. 43.

Dopo approvati tali deliberazioni, regolamenti e tariffe, saranno i medesimi pubblicati per cura del Sindaco.

TITOLO III.

Dei richiami dei Comuni e dei Contribuenti.

CAPO I.

Dei richiami dei Comuni in via di contenzioso-amministrativo.

Art. 44.

Contro il risultamento della tabella di ripartizione, di cui negli articoli 15 e 16 della Legge, compete ai Comuni il dritto di reclamare in via di contenzioso-amministrativo nel termine di un mese dalla pubblicazione della medesima ed osservate le regole sancite dal Regio Editto 29 ottobre 1847 per l'istruttoria delle relative cause.

Art. 45.

L'istanza dovrà essere corredata dall'estratto della tabella nella parte riguardante gli articoli del Comune reclamante, e dei Comuni contro i quali è proposto il reclamo, spedito ed autenticato dal Segretario dell'Intendenza presso cui trovasi depositato l'originale della medesima.

Art. 46.

Venendo assecondato il reclamo del Comune si fa luogo:

1.° Alla rettifica della quota di ripartizione del Comune reclamante e di quelli intervenuti in giudizio a norma del profferito giudicato.

2.° Alla liquidazione ed al rimborso o compenso della somma che risultasse dovuta al Comune reclamante.

Art. 47.

Il Comune reclamante che avrà ottenuta una sentenza favorevole definitivamente eseguibile dovrà presentarne copia autentica all'Intendente, il quale rettifica le quote della tabella di ripartizione in senso di tale sentenza, e ne dà avviso al Ministero delle Finanze non che ai Sindaci dei Comuni interessati ed agli Esattori per le occorrenti annotazioni sugli esemplari od estratti di tale tabella esistenti presso i medesimi.

Art. 48.

Le rettifiche si eseguiranno mediante iscrizione nella tabella di ripartizione alla relativa colonna delle variazioni ed agli articoli riguardanti i Comuni interessati, nei quali sarà pure indicata la data delle sentenze che dovranno conservarsi a corredo della tabella originale esistente presso l'Ufficio d'Intendenza.

Art. 49.

Operata la rettifica l'Intendente provvede pel compenso o pel rimborso della somma dovuta al Comune reclamante.

CAPO II.

*Dei richiami dei Contribuenti in via amministrativa,
e di contenzioso-amministrativo.*

Art. 50.

Contro il risultamento dei ruoli enunciati nell'art. 35 della Legge si potrà dai contribuenti reclamare tanto in via amministrativa, quanto in quella di contenzioso-amministrativo.

Art. 51.

Il reclamo in via amministrativa sarà presentato all'Intendente della Provincia, il quale esaminato il relativo ricorso colle annesse carte, sentito il parere del Consiglio delegato, ed assunte ove d'uopo le occorrenti informazioni, provvede con apposito decreto.

Art. 52.

Il reclamo in via di contenzioso-amministrativo sarà promosso secondo le norme indicate nell'art. 44 del presente.

Art. 53.

Nell'uno e nell'altro caso l'istanza dovrà essere presentata entro il termine di un mese dalla data della pubblicazione dei mentovati ruoli, e sarà corredata di un estratto della tabella di ripartizione nella parte concernente l'articolo del reclamante, spedito ed autenticato dal Segretario del Comune.

Art. 54.

Venendo assecondato il reclamo si fa luogo:

- 1.° Alla rettifica delle quote del canone fissate nei ruoli a carico del reclamante;
- 2.° Alla liquidazione del compenso o del rimborso della somma che risultasse dovuta al contribuente reclamante.

Art. 55.

Trattandosi di richiamo di competenza dell'Intendente, il Decreto di rettificazione sarà trasmesso al Sindaco, il quale rettifica la tabella di ripartizione in conformità del Decreto stesso, ne dà avviso al reclamante, e lo consegna all'Esattore per le occorrenti annotazioni sui ruoli.

Art. 56.

Nel caso di favorevole giudicato in via contenziosa dietro intimazione nelle forme volute della sentenza al Comune, si provvederà alla liquidazione del compenso o del rimborso dovuto al Contribuente che verrà sottoposta all'approvazione dell'Intendente.

La liquidazione servirà di titolo al reclamante pel rimborso o pel compenso dovutogli dalla cassa dell'Esattore.

PARTE SECONDA.

DEL DRITTO DELLA VENDITA DI BEVANDE O DERRATE NON SOGGETTE A QUELLO DI VENDITA A MINUTO.

TITOLO PRIMO.

Delle persone che devono pagare il dritto sulle bevande o derrate non soggette a quello di vendita a minuto.

Art. 57.

Sono tenuti al pagamento del dritto stabilito dall'art. 40 della Legge 2 gennaio 1853

1.° Tutti quelli che fanno professione di vendere al Pubblico caffè o cioccolatte in bevanda, oppure altre bevande di qualunque qualità fermentate, composte od altrimenti preparate, gelate o no, sulle quali non è imposto il dritto di vendita a minuto, sia che se ne faccia vendita di una sola qualità, sia che si operi di alcune o di tutte le qualità di dette bevande.

2.° Tutti quelli che fanno professione di vendere al Pubblico oggetti preparati collo zucchero,

i quali fanno parte essenziale del commercio o dell'arte dei confettieri o dei pasticciere, siano o no questi oggetti fabbricati o composti dagli stessi venditori.

Art. 58.

Vanno pure soggetti al pagamento dello stesso dritto quelli che tengono aperto al Pubblico il giuoco del bigliardo, quand'anche non facciano vendita delle bevande o derrate enunciate nell'articolo antecedente.

TITOLO SECONDO.

Delle dichiarazioni.

Art. 59.

Gli individui che sono tenuti al pagamento del dritto sulle bevande o derrate non soggette al dritto di vendita a minuto, e che al 1.º di luglio 1853 si trovano in esercizio delle professioni anzidette, dovranno presentare al Verificatore delle contribuzioni dirette, nel distretto del quale sono domiciliati, la dichiarazione prescritta dall'art. 44 della Legge, e ciò nel termine di dieci giorni stabilito dall'art. 68 della medesima.

Gli altri dovranno farla prima che ne intraprendano l'esercizio.

Art. 60.

Se l'esercizio delle mentovate professioni viene attuato da uno stesso individuo in località diverse, dovranno farsi tante dichiarazioni quante sono le località in cui si opera l'esercizio.

Art. 61.

Le dichiarazioni conterranno:

- 1.º Il nome cognome e filiazione dell'esercente;
- 2.º L'esercizio, di vendita di bevande o derrate con spiegazione della qualità delle medesime, oppure quello di giuoco del bigliardo;
- 3.º La data da cui ebbe od ha principio l'esercizio;
- 4.º Se oltre la vendita delle bevande si tengono aperti al Pubblico il giuoco del bigliardo, ed altri giuochi;
- 5.º Le località dell'esercizio con specificazione della sezione, quartiere o regione, l'isolato, piazza o via, il numero della casa in cui ha luogo l'esercizio, ed il nome del proprietario della medesima;
- 6.º Il numero delle botteghe, magazzini e locali destinati all'esercizio ed a qualunque relativa operazione;
- 7.º L'annua somma che si paga per pigione di detti locali, o quella che si ricaverebbe affittando i medesimi per uso, o per esercizio, consimile;
- 8.º Se la pigione è convenuta con atto pubblico o privato, oppure verbalmente;
- 9.º Il valore dei mobili esistenti in detti locali, e necessari per l'esercizio;
- 10.º Se l'esercente intenda che il valore dei mobili debba fissarsi in ragione del doppio ammontare della pigione di quei locali, ed in caso affermativo, il montare della relativa somma;
- 11.º Il numero dei titoli che si uniscono a corredo della dichiarazione e la data di questi titoli.

Art. 62.

Le dichiarazioni saranno formate in duplice esemplare su stampati conformi al Modulo numero 10, che gli esercenti potranno procurarsi gratuitamente dal Verificatore del distretto del loro domicilio, eziandio per mezzo del Sindaco locale.

Le medesime dovranno essere intestate all'esercente cui si riferiscono, da esso firmate e corredate dei titoli giustificanti il montare della pigione.

Art. 63.

Il Verificatore, cui devono essere presentati o diretti i due esemplari della dichiarazione d'esercizio, rimetterà uno di questi da esso sottoscritto al dichiarante per valersene di ricevuta provvisoria.

Art. 64.

Appena giunte le dichiarazioni di esercizio al Verificatore, le medesime saranno da esso inscritte sopra un apposito registro distintamente per ogni Comune con numero d'ordine relativo.

Art. 65.

Nel caso in cui per qualsiasi causa venga, durante l'anno in corso, aumentato il prezzo della pigione, dovrà l'esercente tostamente farne la dichiarazione nel modo prescritto per quella d'esercizio, onde se ne tenga conto nell'anno successivo.

Art. 66.

Il contribuente che vorrà cessare dall'esercizio dell'intrapresa professione, sarà tenuto di farne la dichiarazione al Verificatore, al quale si dovrà contemporaneamente rimettere il certificato giustificante la dichiarazione fatta per intraprendere quell'esercizio, giusta il prescritto dall'art. 59 della Legge.

Art. 67.

La dichiarazione di cessazione sarà fatta in duplice esemplare e firmata dal contribuente o da chi legittimamente lo rappresenta.

Nella medesima si dovrà indicare, oltre il nome del contribuente, il numero d'ordine della matricola, e l'epoca in cui si vuole cessare dall'esercizio.

Art. 68.

Un esemplare della dichiarazione di cessazione sottoscritto dal Verificatore dovrà essere rimesso al dichiarante da valergli di titolo per giustificare siffatta cessazione.

TITOLO TERZO.

Dell'appuramento e della rettifica delle dichiarazioni.

Art. 69.

Scaduto il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 59 del presente per la presentazione della dichiarazione d'esercizio, il Verificatore procede alla disamina di quelle a lui consegnate, e colla scorta dei prodotti documenti riconosce se sono esatte le indicazioni nelle medesime contenute.

Art. 70.

Tanto nel caso che tali indicazioni risultino inesatte, quanto in quello che nessun documento sia stato prodotto a giustificazione del montare della pigione, il Verificatore, sentito l'esercente, procura che siano da lui rettificata le rilevate inesattezze, e conviene ove d'uopo d'accordo col medesimo la somma da fissarsi per tale pigione in ragione di quella che potrebbesi ricavare affittando i locali per uso ed esercizio consimile.

Non riuscendo l'accordo, il Verificatore, previe informazioni e le visite che ravviserà necessarie sul luogo, stabilisce d'ufficio il montare della pigione sulle basi sovradette, ed assegna ai mobili un valore uguale al doppio di detto montare della pigione, in senso della facoltà attribuita all'esercente coll'art. 49 della Legge, salva perizia sulla istanza del contribuente.

Art. 71.

Risultando al Verificatore dalle notizie inscritte sui registri relativi all'imposta sulle professioni, arti e commercio, o da quelle che si potrà altrimenti procurare, che qualche esercente abbia ommesso di fare la dichiarazione d'esercizio, lo stesso Verificatore procederà alla visita sul luogo, e non convenendo d'accordo coll'esercente circa le indicazioni prescritte per tale dichiarazione, stabilisce le medesime d'ufficio.

Art. 72.

Sulla base delle indicazioni convenute d'accordo o stabilite d'ufficio, il Verificatore forma la dichiarazione, richiede l'esercente di firmarla; e non consentendovi, ne fa constare sulla medesima.

Art. 73.

Alle visite di cui negli antecedenti articoli, dovendosi, a termini dell'art. 58 della Legge, procedere coll'intervento del Sindaco o d'un Amministratore del Comune, il Verificatore fa analoga

richiesta al Sindaco od a chi ne fa le veci, il quale dovrà deferire all'invito o personalmente o per mezzo d'un suo delegato.

In caso di rifiuto potrà questo essere accertato con verbale, in senso dell'art. 20 della Legge 17 febbraio 1819, e ne sarà intanto riferito all'Intendente della Provincia per gli occorrenti provvedimenti.

TITOLO QUARTO.

Della formazione delle matricole e dei relativi ruoli, non che dell'esazione del dritto sulle bevande o derrate non soggette a quello di vendita al minuto.

Art. 74.

Accertate o rettificate le dichiarazioni nel modo avanti espresso, oppure formate d'ufficio, saranno le medesime registrate dal Verificatore sulla matricola.

Art. 75.

La matricola sarà stesa secondo l'ordine alfabetico degli esercenti di cadun Comune, giusta il modello N.° 11 che verrà distribuito, e dovrà contenere specialmente:

- 1.° Il numero d'ordine;
- 2.° Il nome, cognome e domicilio degli esercenti;
- 3.° La qualità dell'esercizio e l'epoca in cui si è intrapreso;
- 4.° La piazza, la via ed il numero della casa in cui sono situati i locali destinati all'esercizio;
- 5.° Il montare dell'annua pigione di questi locali;
- 6.° Il valore dei mobili esistenti in detti locali, secondo le risultanze delle perizie, o sulla base del doppio del valore locativo;
- 7.° Se oltre la vendita di bevande o di derrate si esercita altresì il giuoco del bigliardo ed altri giuochi;
- 8.° Il relativo dritto da pagarsi per un anno intiero in colonne separate sul valore locativo e mobiliare, e sugli aumenti prescritti dalla Legge;
- 9.° Il montare complessivo di questi dritti.

Art. 76.

Gli esercenti, che hanno parecchi stabilimenti, saranno iscritti nella matricola sotto un solo numero, con distinzione però dei diversi stabilimenti, in separate linee.

Art. 77.

Compilata la matricola, e fatto in calce della medesima un riepilogo per pagina dell'importo del dritto, esaminata e vidimata la medesima dall'Ispettore, il Verificatore procederà alla formazione dei ruoli d'esazione distintamente per ogni Comune sulla base della stessa matricola in conformità del modulo e sugli stampati che gli verranno trasmessi.

Art. 78.

Il Verificatore nel procedere alle operazioni di cui sopra, e specialmente in ciò che riguarda la fissazione d'ufficio del montare del fitto, si atterrà alle istruzioni dell'Ispettore, il quale dal canto suo deve procurarsi le nozioni ed informazioni atte a ben dirigerlo e ad apprezzarne l'operato.

Art. 79.

Le operazioni sopra indicate dovranno essere compiute dal Verificatore nel termine di giorni trenta dalla scadenza di quello stabilito per la presentazione della dichiarazione d'esercizio.

Art. 80.

Formati i ruoli e fattane la ricapitolazione il Verificatore ne certifica la regolarità ed esattezza, e li spedisce tosto colle relative matricole ed analoghi documenti al Direttore del Circondario.

Art. 81.

Il Direttore, esaminati i ruoli colla scorta delle matricole e delle unitevi carte, li vidima ove nulla abbia in contrario, e li trasmette all'Intendente della Provincia cui riguardano.

Se il Direttore riconosce nei ruoli qualche inesattezza, specialmente in ciò che riguarda il montare della pigione, od errore qualsiasi, li rimanda al Verificatore per le occorrenti rettificazioni.

Art. 82.

L'Intendente dopo aver resi esecutorii i ruoli, li spedisce ai Sindaci, li quali ne curano la pubblicazione nei luoghi e modi soliti, vi appongono in calce i relativi certificati, e con apposito manifesto diffidano gl'interessati che i ruoli rimangano depositati per otto giorni nella sala del Comune onde ne possano prender visione.

Trascorso detto termine trasmettono i ruoli agli Esattori, dai quali sarà ad essi rilasciata la ricevuta.

Art. 83.

A diligenza degli stessi Sindaci sarà trasmesso un certificato della pubblicazione dei ruoli al Verificatore.

Art. 84.

Il Verificatore appena ricevuto il certificato di pubblicazione del ruolo, sulla richiesta dei rispettivi contribuenti, spedirà ai medesimi il certificato enunciato nell'art. 55 della Legge.

Art. 85.

Questi certificati saranno rilasciati sopra carta da bollo di cent. 40 da provvedersi dal richiedente, mediante contemporanea remissione della relativa ricevuta provvisoria della dichiarazione d'esercizio spedita al contribuente giusta l'art. 63 del presente, ed indicheranno oltre la data della dichiarazione stessa il montare dell'annua pigione, non che del valore dei mobili, e quello del dritto liquidato a carico dell'esercente e risultante dalla matricola, come altresì il numero d'ordine di questa sotto il quale venne iscritto.

Art. 86.

Della spedizione di questi certificati si farà constare sulla matricola al relativo articolo con analoga spiegazione ed annotazione della loro data.

Art. 87.

Scaduti quindici giorni dalla pubblicazione dei ruoli, i mentovati certificati serviranno di titolo a giustificare la presentazione della dichiarazione, d'esercizio di vendita di bevande o derrate non soggette al dritto di vendita a minuto, oppure del giuoco del bigliardo.

Art. 88.

Seguita la pubblicazione dei ruoli gli Esattori procederanno alla riscossione del dritto nei modi e coi mezzi sanciti per le contribuzioni dirette.

Art. 89.

Gli esercenti saranno, giusta l'art. 54 della Legge, ammessi a somministrare cauzione per il pagamento di somma corrispondente ad un semestre del dritto iscritto a loro carico sui ruoli.

Art. 90.

La cauzione potrà essere prestata per scrittura privata in persona notoriamente responsabile e per tale riconosciuta dall'Esattore e dal medesimo accettata.

Art. 91.

Nel caso di prestata cauzione la riscossione del dritto sarà promossa a trimestri maturati.

Quando non si sarà prestata cauzione, tale riscossione dovrà operarsi a bimestri anticipati.

TITOLO QUINTO.

Delle matricole e dei ruoli supplementarii.

Art. 92.

Occorrendo nel corso dell'anno di dover procedere alla formazione di matricole e ruoli di supplemento, il Verificatore dovrà osservare le stesse norme segnate per la formazione della matricola e del ruolo principale.

Art. 93.

Nelle matricole e nei ruoli di supplemento, oltre il montare del dritto pagabile per l'intero anno, si dovrà indicare la quota dal contribuente dovuta pel rimanente dell'anno con decorrenza dal primo giorno del trimestre in cui ebbe principio l'esercizio.

Art. 94.

L'esazione del dritto risultante dai ruoli supplementari si opererà nel modo determinato come avanti pei ruoli principali.

TITOLO SESTO.

Del reclamo in via amministrativa e di contenzioso-amministrativo.

Art. 95.

Gli esercenti iscritti sui ruoli del dritto per vendita di bevande o derrate non sottoposte a quello di vendita a minuto, potranno reclamare contro il risultamento di detti ruoli tanto in via amministrativa, quanto in quella di contenzioso-amministrativo.

Art. 96

Il reclamo in via amministrativa sarà presentato mediante ricorso all'Intendente della Provincia, il quale, esaminato il medesimo colle annesse carte, sentito il parere del Direttore del circondario, ed assunte ove d'uopo le occorrenti informazioni, provvede con apposito decreto.

Art. 97.

Il reclamo in via di contenzioso-amministrativo sarà promosso secondo le norme indicate nell'art. 44 del presente.

Art. 98.,

Nel caso di cui nei due antecedenti articoli il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di un mese dalla data della pubblicazione dei ruoli fissato dall'art. 54 della Legge e sarà corredato:

- 1.° Del certificato rilasciato al reclamante giusta gli articoli 84 e 85 del presente.
- 2.° Dell'estratto autentico del ruolo nella parte controversa.
- 3.° Della quitanza di pagamento del dritto per le rate scadute nel caso in cui non siasi prestata cauzione per siffatto pagamento.
- 4.° Di tutti gli altri documenti atti a giustificare il fondamento del reclamo.

E qualora trattisi di errori nei ruoli in confronto col risultato della matricola si unirà anche un estratto autentico della medesima.

Art. 99.

Tanto i decreti dell'Intendente quanto le sentenze del Tribunale amministrativo se sono favorevoli al reclamante danno luogo per parte del Direttore

1.° Alle corrispondenti annotazioni o rettificazioni sulla matricola relativamente al montare dell'annuo prezzo della pigione e del valore dei mobili, oppure dell'uno o dell'altro secondo che ne sarà il caso, ed altresì al relativo dritto.

2.° Alla liquidazione del compenso o rimborso della somma che risulterà dovuta al reclamante.

La liquidazione sarà sottoposta all'approvazione dell'Intendente, e se ne spedirà copia autentica al Contribuente per mezzo del Sindaco, ed all'Esattore per di lui scarico.

Art. 100.

La copia autentica della sentenza o del decreto sarà poscia dal Direttore trasmessa al Verificatore per le occorrenti annotazioni o rettificazioni sulla matricola, e per essere conservata della medesima.

Art. 101.

La liquidazione servirà di titolo al reclamante pel rimborso o compenso, dovutigli dalla cassa dell'Esattore.

Art. 102.

Nel caso di cessazione d'esercizio delle professioni che fanno oggetto della parte seconda del presente Regolamento, il contribuente od i suoi legittimi rappresentanti hanno facoltà di ricorrere per isgravio della porzione del dritto che sarebbe dovuta pel trimestre successivo o successivi a quello in corso al tempo della cessazione.

Art. 103.

Il ricorso sarà presentato all'Intendente della Provincia e dovrà essere corredato:

- 1.° Del certificato spedito all'esercente in senso degli articoli 84 e 85 del presente.
- 2.° Delle quitanze di pagamento del dritto dovuto nei trimestri antecedenti a quello o quelli nei quali si chiede lo sgravio.
- 3.° Della dichiarazione di cessazione di esercizio prescritta dall'art. 59 della Legge, e menzionata all'art. 66 del presente.
- 4.° Di un attestato del Sindaco da cui consti dell'epoca in cui l'esercizio ha effettivamente cessato.

Art. 104.

L'Intendente esaminato il ricorso, sentito il parere del Direttore del circondario, ed assunte ove d'uopo informazioni, pronuncia sulla domanda con apposito decreto.

Art. 105.

Se il decreto è favorevole al reclamante, il Direttore, sulla presentazione del medesimo, provvede per le occorrenti annotazioni sulla matricola in senso dello stesso decreto che sarà conservato dal Verificatore a corredo della matricola stessa.

Art. 106.

Copia dello stesso decreto autenticata dal Direttore sarà trasmessa all'Esattore per servirgli di scarico nei suoi conti.

TITOLO SETTIMO.

Annua revisione delle matricole.

Art. 107.

Durante il mese di gennaio d'ogni anno si procederà alla revisione e rettificazione delle matricole delle quali si contempleranno le variazioni avvenute dopo la formazione della matricola dell'anno precedente, tenuto conto

- 1.° Delle variazioni occorse sia nel prezzo della pigione, sia nel valore dei mobili state o non dichiarate.
- 2.° Delle modificazioni apportate in detto prezzo e valore da decisione delle Autorità competenti.
- 3.° Dell'aumento di locali a quelli enunciati nella matricola, e di mobili, se per la fissazione del loro valore non si è tenuto per base il prezzo della pigione, giusta la facoltà fatta dall'art. 49 della Legge.
- 4.° Degli esercizi cessati, e di quelli nuovamente intrapresi.

Art. 108.

I nuovi articoli aperti o modificati sono iscritti per ordine alfabetico in fogli suppletivi della matricola con vicendevole riferimento tra gli articoli soppressi ed i sostituiti.

Art. 109.

Sulla base delle matricole per tal modo rivedute si procede annualmente giusta le regole sopra accennate alla compilazione dei ruoli.

PARTE TERZA.

DEL DRITTO DI PERMISSIONE.

Art. 110.

La bulletta di permissione che a termini dell'art. 62 della Legge dev'essere pagata onde poter intraprendere l'esercizio delle professioni contemplate nella stessa Legge, sarà rilasciata dal Verificatore delle contribuzioni dirette nel cui distretto trovansi domiciliati gli esercenti tali professioni.

Art. 111.

Per un tal effetto sarà aperto nell'ufficio dei Verificatori un registro di bulletta di permissione a madre-figlia con numero d'ordine progressivo annuale.

Art. 112.

La bulletta da rimettersi al dichiarante sarà rilasciata in carta da bollo di cent. 40, secondo il Modulo N.º 12, che verrà distribuito sull'esibizione della permissione prescritta dai vigenti regolamenti di sicurezza pubblica per poter esercitare quelle delle mentovate professioni che vi sono soggette, e della dichiarazione che a termini della Legge deve essere fatta prima d'intraprendere l'esercizio delle medesime.

Art. 113.

Appena fatta la dichiarazione d'esercizio delle anzidette professioni, il dichiarante dovrà presentarla al Verificatore insieme colla permissione dell'Autorità di sicurezza pubblica enunciata nel precedente art. 112, levare la bulletta del dritto di permissione e pagarne il montare per una metà nella cassa dell'Esattore entro il termine di giorni cinque dalla data della medesima, scaduto quale termine senza che siasene operato il pagamento, la bulletta di permissione cesserà di avere, il suo effetto.

L'Esattore sulla presentazione della bulletta di permissione potrà intanto ricevere il pagamento di tale metà, salvo ad operarne l'emarginazione sul ruolo appena gli verrà rimesso.

Art. 114.

Gli esercenti professioni sottoposte al dritto di permissione sovr'accennato saranno iscritti nella matricola dei contribuenti venditori di bevande o derrate non soggette al dritto di vendita al minuto.

Art. 115.

Il Verificatore procederà a tale iscrizione per ordine alfabetico colla scorta delle dichiarazioni di esercizio delle professioni di vendita di bevande o derrate non sottoposte a dritto di vendita al minuto, nonchè di quelle relative all'imposta sulle professioni, arti e commercio, ed altresì di tutte le nozioni risultanti sul proposito dai registri presso di lui esistenti.

Art. 116.

L'importo della bulletta di permissione e del diritto di bollo per la spedizione della medesima sarà compreso nei relativi ruoli.

Art. 117.

Le regole e prescrizioni relative tanto alla matricola ed al ruolo principale, quanto alla matricola ed al ruolo di supplemento per dritto di vendita di bevande o derrate non soggette a quello di vendita al minuto, sono del resto applicabili in ogni loro parte alla matricola e ruolo riguardanti il dritto di Permissione.

Art. 118.

I venditori delle derrate di cui nell'art. 40 della Legge, quali a termini del successivo art. 62, vanno soggetti al dritto di permissione avanti accennato, si ritengono compresi nel numero 1 della Tariffa contemplata nell'art. 63 della stessa Legge.

PARTE QUARTA.

DELLE CONTRAVVENZIONI.

TITOLO PRIMO.

*Del procedimento per contravvenzioni in materia di dritto
di gabella di cui nel titolo primo della Legge.*

Art. 119.

Per l'eseguimento delle prescrizioni di cui nel presente titolo, le attribuzioni conferite dalle leggi e regolamenti in vigore all'Intendente Generale dell'Azienda delle Gabelle ed ai Direttori delle Dogane e Gabelle spetteranno rispettivamente agli Intendenti Generali ed ai Sindaci dei Comuni.

Art. 120.

I Comuni potranno avere il numero di commessi giurati che crederanno necessari per l'esatto invigilamento e per la compiuta esecuzione della Legge, nonché per l'accertamento delle contravvenzioni alla medesima.

Le funzioni di commesso potranno anche venire cumulativamente affidate ai servienti ed altri salariati comunali.

Art. 121.

I commessi saranno nominati dal Consiglio delegato e presteranno giuramento davanti al Giudice del Mandamento di adempire esattamente ai loro doveri; essi non potranno essere rimossi senza l'autorizzazione dell'Intendente.

Art. 122.

I commessi potranno nell'esercizio delle loro funzioni essere armati con carabina a baionetta, colla sciabola e con pistole lunghe, purchè vestano abito uniforme, o portino al braccio, o su qualsiasi altra parte dell'abito ed in luogo visibile una divisa, ovvero piastra (placca) di metallo approvata dall'Intendente della Provincia ed abbiano seco la commissione di nomina.

Art. 123.

I commessi, i preposti delle Gabelle, gli agenti di sicurezza pubblica ed i Carabinieri Reali che scopriranno qualche contravvenzione alle leggi di gabella dovranno sequestrare i generi cadenti in confisca, i relativi continenti, non che i mezzi di trasporto, ed accertare il fatto contravvenzionale per mezzo di processo verbale.

Quando gli stessi agenti procederanno a perquisizioni e visite domiciliari secondo le norme stabilite dall'art. 76 della Legge, faranno constare con verbale del risultamento del loro operato.

Art. 124.

In ogni verbale si enuncieranno:

- 1.° La data ed il luogo in cui sarà formato.
- 2.° Il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione e dei sequestranti.
- 3.° Il tempo in cui seguì la contravvenzione, con tutte le circostanze atte a provarla.
- 4.° La qualità e quantità degli oggetti sequestrati, e la persona presso cui saranno depositati.
- 5.° I documenti che saranno prodotti dagli imputati, o che si troveranno cogli oggetti sequestrati; questi documenti dovranno rimanere annessi al verbale.
- 6.° Le interrogazioni fatte agl'imputati tanto sulle loro qualità personali quanto sulle circostanze relative al fatto contravvenzionale, e le loro risposte o dichiarazioni.

Nei casi previsti nel lib. 1, tit. 2, sez. 4 del Codice di procedura criminale si opererà il sigillamento degli oggetti sequestrati nella conformità ivi indicata, e se ne farà pure risultare nel verbale.

Art. 125.

Il verbale steso se è possibile in presenza dell'imputato farà piena fede sino a prova contraria, qualora sia sottoscritta da tre commessi, o almeno da due e da un testimone.

Nel caso che la contravvenzione sia accertata da un solo commesso, questi ne farà egualmente risultare da analogo verbale che servirà da denuncia, ed indicherà, oltre a tutte le circostanze di cui sopra, le persone informate della contravvenzione perché possano essere all'uopo esaminate.

Gli imputati saranno sempre invitati a sottoscrivere il verbale, e non potendo, o non volendo, se ne farà in esso risultare.

Art. 126.

Il verbale sarà sempre sottoscritto dagli imputati quando, giusta l'art. 79 della Legge, gli oggetti sequestrati sono lasciati presso i medesimi, e dovrà ugualmente essere sottoscritto dal fideiussore riconosciuto idoneo e responsabile per la rappresentazione del valore di quegli oggetti.

Nel caso in cui detti oggetti non si possano lasciare presso gl'imputati, saranno i medesimi depositati in luogo appositamente destinato dal Sindaco, e sull'istanza di questo o degli imputati ne sarà dal Giudice locale ordinata la vendita agli incanti sulle basi d'estimo, di cui nell'articolo susseguente, fra giorni tre dopo il loro sequestro se vanno soggetti a deperimento.

Il prodotto della vendita sarà versato nella cassa dell'Esattore del Comune per essere tenuto in deposito fino a sentenza passata in giudicato.

Art. 127.

Il valore dei mentovati oggetti sarà stabilito da un perito nominato di consenso delle parti, il quale dovrà firmare il verbale, e queste non accordandosi, per mezzo di perizia giudiziale.

Art. 128.

Il verbale dovrà essere presentato al Giudice, perché venga davanti a lui asseverato da due almeno di quelli che l'hanno formato e sottoscritto entro due giorni dalla data del medesimo.

Art. 129.

Il verbale debitamente asseverato sarà rimesso al Sindaco, il quale lo trasmette all'Intendente generale per l'opportuno procedimento.

Art. 130.

Le contravvenzioni, come sovra menzionate potranno essere anche accertate in seguito a denuncia sporta direttamente al Sindaco, al Giudice ed all'Ufficio del Procuratore Regio.

Art. 131.

Il Sindaco potrà all'occorrenza intervenire o farsi rappresentare alla spedizione delle cause contravvenzionali per ivi proporre quelle osservazioni ed istanze che si ravviseranno necessarie nell'interesse del Comune.

Art. 132.

L'estratto del dispositivo della sentenza sarà immediatamente trasmesso al Sindaco del Comune interessato dal Segretario del Consiglio.

Art. 133.

Il Sindaco che crederà essersi colla pronunciata sentenza inferto gravame al Comune, rassegnerà le sue osservazioni al Procuratore Regio, e potrà altresì comunicarle al Procuratore Generale presso il Magistrato della Camera de' Conti onde appoggiare l'istanza per l'appello.

Art. 134.

Passate in giudicato le sentenze dei Consigli d'Intendenza, e notificate quelle del Magistrato della Camera de' Conti spetterà al Sindaco di promuoverne l'eseguimento.

Art. 135.

Ad un tale effetto invierà un avviso al condannato di presentarsi fra il termine di giorni dieci all'ufficio dell'Esattore del Comune per soddisfare le somme da esso dovute in dipendenza del giudicato, distinguendovi il montare della multa da quello delle spese portate dalla sentenza.

Art. 136.

Spirato il termine senza che il condannato abbia soddisfatto il suo debito, il Sindaco lo ingiungerà nelle volute forme al pagamento entro il termine di giorni quindici.

Nell'ingiunzione sarà fatta menzione della somma dovuta per la multa e per le spese, non che della data della sentenza.

Art. 137.

Quest'ingiunzione sarà resa esecutoria dall'Intendente Generale della Divisione con commissione al Segretario di Giudicatura del domicilio dell'ingiunto di procedere contro di esso agli atti esecutivi in caso di non effettuato pagamento.

Art. 138.

L'ingiunzione potrà aver luogo eziandio contro il fideiussore del condannato per tutte le

obbligazioni assuntesi a favore del Comune.

Art. 139.

Qualora il condannato risulti nullatenente, il Sindaco farà accertare l'insolvibilità del medesimo nel modo stabilito dall'art. 525 del Codice di procedura criminale, e trasmetterà i documenti comprovanti siffatta insolvibilità al Procuratore Regio, il quale promuoverà l'applicazione della pena sussidiaria a mente dell'art. 39 del Regio Editto 29 ottobre 1847.

Art. 140.

Gli oggetti confiscati con sentenza passata in giudicato saranno sull'istanza del Sindaco venduti nel modo stabilito dall'art. 126 del presente.

Art. 141.

L'anticipazione delle spese per l'istruzione dei procedimenti per contravvenzioni sarà eseguita dall'Esattore del Comune sulla tassa ed ordinanza rilasciate in senso del titolo terzo, capo primo del Decreto 26 aprile 1848, e vidimate dal Sindaco del Comune interessato.

Art. 142.

Gli Esattori pagheranno in fine d'ogni trimestre i dritti dovuti agli Ufficiali di Giustizia che avranno esatto dai condannati giusta le parcelle delle spese portato dalla sentenza.

Art. 143.

Nel caso che condannati risultino nullatenenti, oppure in caso di assolutoria di essi, le parcelle che non saranno state spedite dal Segretario della Camera de' conti, saranno da questo risolte nell'interesse del Comune.

L'importare delle medesime sarà quindi prelevato sul prodotto delle confische, e qualora non vi sia confisca, ovvero il prodotto ne fosse insufficiente, sarà soddisfatto coi fondi dei Comuni; in questi casi però si eseguirà soltanto il pagamento delle spese, che a termine delle leggi e regolamenti in vigore devono essere anticipate per l'istruzione dei procedimenti criminali, ed altresì quelle di trasporto.

Art. 144.

Sarà permesso di transigere sopra le avanti accennate contravvenzioni le quali importano una pena pecuniaria ancorché in sussidio si faccia luogo ad una pena corporale, mediante la somma che sarà offerta, accettata ed approvata come infra.

Art. 145.

Nelle contravvenzioni che importano pene pecuniarie non eccedenti le L. 2500, l'oblazione sarà accettata dal Consiglio delegato, approvata dall'Intendente Generale della Divisione, e sottoposta al visto del Procuratore Regio presso li Consigli d'Intendenza, prescritto, dall'art. 25 del Regio Editto 27 settembre 1822, e dall'art. 5 del Reale Decreto 29 aprile 1848.

Quando le pene pecuniarie sono superiori alle L. 2500, l'oblazione sarà accettata dal Consiglio delegato, previo l'assenso dell'Intendente della Provincia, e dovrà essere approvata dal Magistrato, della Camera dei conti, al quale è pure riservata l'approvazione delle oblazioni nelle cause vertenti davanti al medesimo o nelle quali sia emanata sentenza dello stesso Magistrato.

Art. 146.

Nelle somme offerte a titolo di oblazione non s'intenderanno mai compresi i dritti di gabella dovuti al Comune, né alcune delle spese dei procedimenti.

Tali dritti unitamente al montare delle oblazioni e delle spese dovranno essere versati nella cassa dell'Esattore del Comune.

Art. 147.

Il prodotto netto delle confische, delle pene pecuniarie e delle transazioni apparterrà per metà all'Erario comunale, e per l'altra metà agli agenti scopritori della contravvenzione od ai sequestranti.

Qualora vi sia un denunciatore il quale abbia anche somministrato validi indizi della contravvenzione avrà una metà della porzione accordata ai sequestranti.

TITOLO SECONDO.

*Delle contravvenzioni al disposto
dai titoli secondo e terzo della Legge.*

Art. 148.

Le contravvenzioni al disposto dai titoli secondo e terzo della Legge saranno accertate dagli agenti di polizia amministrativa e giudiziaria già incaricati di consimili accertamenti nell'interesse pubblico e finanziario.

Art. 149.

Gli ulteriori procedimenti relativi alle pene pecuniarie comminate dagli articoli 78, 80 e 81 della Legge seguiranno a norma dell'Editto 29 ottobre 1847.

Disposizioni transitorie.

Art. 150.

Nelle Provincie in cui i dritti di gabella sulle carni, sui vini e sugli spiriti e liquori si trovano appaltati, la buonificazione di questi stati pagati agli accensatori per li generi non ancora consumati a tutto il 30 giugno 1853, epoca in cui avrà termine l'appalto, la quale buonificazione, a mente dell'art. 18 dei capitoli dei vigenti contratti di appalto avrebbe dovuto eseguirsi dall'accensatore scaduto all'accensatore subentrante, sarà fatta direttamente agli stessi contribuenti, ed a questi perciò spetterà di far valere verso l'accensatore li dritti che loro possano competere pel conseguimento di tale buonificazione o rimborso.

Art. 151.

Le somme, che a termini del presente Regolamento devono essere iscritte per l'intera annata nelle tabelle di ripartizione e nelle matricole dei diversi dritti, contemplati dalla Legge, saranno portate nei ruoli di riscossione del corrente anno 1853 per la sola metà, cioè per quanto riguarda il secondo semestre di detto anno.

Art. 152.

Gli attuali esercenti giuoco di bigliardo, dai quali siasi soddisfatto l'importare dell'annuo dritto della relativa licenza imposto coll'art. 24 delle Regie Patenti 30 ottobre 1821, e con altre disposizioni successive, avranno ragione al compenso della porzione del medesimo, che risulterà pagata pel tempo che decorrerà dal 1.º luglio 1853 fino a quello durante il quale sarebbe stata valevole la licenza, sulla somma iscritta a loro carico nei ruoli del dritto di permissione stabilito dall'art. 63 della Legge.

Art. 153.

A tale uopo essi presenteranno all'Esattore la quitanza del dritto già pagato, la quale sarà accettata come contante per l'importo dell'anzidetta porzione di dritto, ritirata e commutata con una quitanza di pagamento dell'Esattore stesso per la somma imputabile nel nuovo dritto.

Art. 154.

Al termine dell'esercizio gli Esattori riepilogheranno in uno stato descrittivo le quitanze come sopra ritirate, notando in apposita colonna, oltre al nome del titolare, l'importo totale della medesima ed il montare della parte compensata nel nuovo dritto, e lo trasmetteranno al Direttore corredato delle quitanze stesse.

Art. 155.

Il Direttore, esamina lo stato, forma a piedi del medesimo la liquidazione dello scarico dovuto all'Esattore, e lo sottopone all'approvazione dell'Intendente.

Tale stato così approvato servirà di scarico all'Esattore per la corrispondente parte dei dritti di permissione portati dal relativo ruolo, che non ha versata nella Tesoreria provinciale

Visto d'ordine di S.M.
Torino, addì 5 aprile 1853.

Il Ministro delle Finanze
C. CAVOUR.

*Estratto Del Regio Editto
delli 30 Settembre 1814.*

CAPITOLI.

Per le Gabelle Generali di Carne, e Foglietta,
dell'acquavite, e Birra.

TITOLO PRIMO

CAPITOLI

*Per La Gabella delle Carni,
esclusa la Città di Torino, suoi Borghi e Territorio.*

1.

Sarà dovuto alla Direzione delle Gabelle, od all'Accensatore il dritto di denari sei per libbra di carne delle bestie bovine, porci, montoni, capre, pecore, agnelli, e capretti, che si ammazzeranno alli macelli ed altrove.

2.

Si dovranno pesare le bestie bovine in quarti con le loro lingue, grassi, fegati, corate, e teste sganasciate, levato il copetto, e con li piedi, esclusi però li grassi, che saranno attaccati agli interiori, e rispetto alli porci si dovranno pesare aperti con le teste, piedi, ed interiori, detratte solamente le budella.

3.

Sarà proibito a chiunque di aprire macello, se non ne avrà fatta la dichiarazione alla Direzione delle Gabelle, od all'Accensatore, come pure sarà proibito a tutti li Macellai, e ad ogni altro, che fia spediente, di ammazzare, fare spezzare carni prima d'averle consegnate, e per esse pagato il dritto alla Direzione, od Accensatore.

V. art. 12 M.C.
9 ott. 1820
V. art. 2, tit. 1
M.C.
28 apr. 1845

4.

Sarà permesso alla Direzione, od Accensatore, o loro Commessi di far mettere una serratura alli macelli di ciascun luogo per assicurare, che non si possa entrare, né smaltire carne senza il loro intervento, con che però ciò non impedisca, né ritardi in alcun modo la vendita.

V. art. 35 M.C.
9 ott. 1820;
art. 3, tit. 1
M.C.
28 apr. 1845

5.

Derogato colla Legge 2 gennaio 1853.

6.

Saranno tenuti tutti quelli, che introdurranno agnelli, capre, capretti, montoni, e pecore per vendere in qualsivoglia Città, Terre, e Luoghi dello Stato avanti di scaricarli ed entrare nelle osterie, farne la consegna, e levare la bolletta dal Preposto all'esazione del dritto nel luogo, ove si farà tale introduzione, con lasciare il deposito per il pagamento, o dopo fatta la vendita dar conto al medesimo Preposto della persona, alla quale saranno stati venduti, col nome e cognome d'esso acCompratore, dal quel Preposto gli sarà restituito il deposito per il numero degli agnelli, e capretti venduti a quelli non sottoposti al dritto.

7.

Tutti quelli, che terranno porci per ingrassare per uso proprio, o per

V. art. 1,
tit. 1 M.C.

rivendere, dovranno consegnarli per numero, e qualità ogni anno nelle mani del suddetto Preposto, e nel luogo, e casa di sua solita abitazione, con rapportarne la conveniente bolletta, per darne conto secondo gli occorrenti, qual bolletta sarà spedita senza pagamento di cosa alcuna, sotto pena alli Preposti della restituzione del quadruplo dell'esatto, e scudi cinque per ogni bolletta, che si faranno pagare, salvo l'importo della carta bollata.

28 apr. 1845.

8.

Ove, non vi saranno Preposti si faranno le consegne, e pagamento, di cui ne' precedenti due Capitoli, nelle mani dei Segretari de' rispettivi Luoghi, quali Segretari saranno tenuti riceverli, e tenerne registro a parte per darne conto alla Direzione, Accensatori, o loro Agenti, e Commessi, dai quali saranno pagati per la loro fatica, e mercede, sotto pena in quanto a' detti Segretari, in caso di rifiuto, od inadempimento a quanto sopra, di scudi dieci.

V. art. 36 M.C.
9 ott. 1820.

9.

Non saranno tenuti ad alcuna consegna, nè pagamento del suddetto dritto quelli, che accomperanno agnelli, e capretti intieri per uso proprio, e sarà permesso anche per detto uso proprio di far ammazzare un porco, ed una vacca, oppure quattro capre o quattro pecore solamente per ogni famiglia, mediante però la consegna, e pagamento di soldi trentadue per testa delli porci, e bestie grosse e soldi sei per testa delle capre e pecore; e tra due famiglie potranno partirsi senza incorso di pena un porco, ed una vacca, mediante il suddetto pagamento ed occorrendo che per infermità, o qualche disgrazia convenisse far ammazzare qualche altra bestia grossa, o piccola, mediante le debite attestazioni, sarà permesso di poterle salare per uso proprio solamente, mediante la consegna, e pagamento di soldi trentadue per testa delle bestie grosse, e soldi sei per testa delle piccole; sarà però proibito di poterle vendere in tutto, od in parte fresche, o salate.

V. art. 11 M.C.
9 ott. 1820.

V. art. 1, 2
e 4 M.C.
3 agosto 1844.

V. art. 9,
tit. 1 M.C.
28 apr. 1845.

10.

Saranno però esclusi dalle esenzioni, e dichiarazioni di cui nel capo precedente tutti gli Osti, Beccaruoli, Pasticcieri, Ritagliatori, e Rivenditori quali anche venendo ad accomprare mezzene di porco, o parte di esse dalli suddetti, che avranno pagato solamente soldi trentadue per testa, saranno tenuti consegnarli nelle mani del Preposto, come sopra, col nome, e cognome del venditore, prima di levarle dalle mani di questo, con prendere la bolletta dal medesimo Preposto, e pagare il supplemento del dritto, dedotti li soldi 32 già pagati, per farne fede essendo ricercati.

V. art. 12 M.C.
9 ott. 1820.

V. art. 2 M.C.
3 agosto 1844.

V. art. 8, tit. 1
M.C.
28 apr. 1845.

11.

Derogato coll'art. 1 della Legge 17 luglio 1845.

12.

Si dichiara essere dovuto il dritto delle carni al Sublocatore del Luogo, nel quale si trasporteranno, e si consumeranno, non ostante le bollette del pagamento di tal dritto ad altri Sublocatori di altri Luoghi.

V. art. 13 M.C.
9 ott. 1820;
M.C. 22 g. 1823;
art. 6, 7 e 8,
tit. 1 M.C.
28 apr. 1845;
art. 72 e 73
Legge 2 genn.
1853

Inoltre si dichiara, che lo smaltimento delle carni dovrà farsi ne' luoghi del maggior concorso della Città, e Luoghi, e sarà inibito alli Sublocatori ed ogni altro di macellare carni per interposta persona nè smaltire le medesime fuori della Città e Luoghi suddetti.

13.

Tutti quelli che contravverranno alli presenti Capitoli in tutto o parte, salvo per li capi, pei quali si è altrimenti stabilito, incorreranno nella pena di scudi dieci, e perdita delle carni, carri e bestie sopra quali saranno caricate, per caduno, ed ogni volta, che si contravverrà, ed essendo li contravventori persone

V. art. 1, tit. 8
M.C. 28 apr.
1845

nullatenenti, o che non abbiano di che pagare detta pena, subiranno, nei casi massime di recidiva, la pena del carcere per mesi tre ed anche maggiore secondo le circostanze.

Derogato colla Legge 2 gennaio 1853 art. 78 in ciò che riguarda tale entità delle pene pecuniarie.

TITOLO SECONDO

Questo titolo è abrogato dall'art. 1 della Legge 2 gennaio 1853.

TITOLO TERZO

CAPITOLI

*Per la Gabella della, Foglietta,
esclusa la Città di Torino suoi Borghi, e Territorio.*

1.

Saranno tenuti tutti gli Osti, e Tavernieri, facienti pubbliche donzene, e tenenti camere, e locande, e tutti li vendenti vino al minuto di qualunque sorta, niuno escluso, né eccettuato, di consegnare alla Direzione, od all'Accensatore, Sublocatore, od altri interessati, o loro legittimi Agenti, ed in mancanza d'essi nelle mani degli ordinari de Luoghi, o Segretari, ed in difetto dei Sindaci, tutti li vini, che ritengono nelle loro case, ed hanno in loro potere, e pagare il dritto della Foglietta.

V. art. 3 M.C.
9 ott. 1820;
art. 9 e 10,
tit. 3 M.C.
28 apr. 1845

La stessa consegna avrà luogo in principio di ciascun accensamento, e similmente per tutti li vini, che di tempo in tempo accomperanno, o in qualsivoglia modo li perverranno, per quali saranno tenuti levare la bolla, e pagare il dritto della Foglietta.

2.

Questo dritto si pagherà in ragione di lire due, soldi dieci per caduna brenta di pinte trentasei, cioè a misura dello smaltimento per il tempo, che non sarà stabilita l'Accensa; ed in seguito il pagamento si farà metà al tempo della consegna, che verrà fatta all'Accensatore, e l'altra metà ripartitamente nei due ultimi quartieri di cadun anno, cautelando l'Accensatore per tale pagamento; a qual dritto, e consegna saranno anche tenuti gli Acquavitari, e qualunque altro vendente malvasie, ed ogni sorta di vino al minuto.

V. art. 1 M.C.
9 ott. 1820;
art. 38 Legge
2 genn. 1853.

3.

Derogato colle Regie Patenti 22 settembre 1820 art. 1.

4.

Non potranno tutti li sovramenzionati far scaricare, né misurare alcuna sorta di vini, tanto nelle ordinarie abitazioni loro, che fuori, salvo precedente detta consegna, e pagamento, nemmeno potranno nelle Città e Luoghi, ove sono Brentatori giurati, valersi d'altri, salvo de' medesimi, a' quali, come agli altri non giurati, s'inibisce di misurare, né scaricare vini alli suddetti, salvo prima facciano fede d'averli consegnati, e levata la bolla dalla Direzione, od Accensatore, o suoi Commessi, sotto le pene infraespresse.

V. art. 4 M.C.
9 ott. 1820;
art. 1 e 2
tit. 3 M.C.
28 apr. 1845

5.

Non potrà chiunque si sia vender vino al minuto, salvo pagato il dritto, come sovra, o che abbia convenuto colla Direzione, od Accensatori, e Sublocatori, e dovranno tutti li sovranominati tener un'insegna, od un cartello

esposto in pubblico, da cui si veda, che attendono a simil arte, da' quali solamente li Particolari potranno comprar vino al minuto, e non da altri.

6.

Non s'intenderanno comprese fra le vendite del vino al minuto quelle, che si faranno dai proprietari dei loro vini, purchè non siano in misura inferiori alla mezza brenta.

V. art. 39
Legge 2 genn.
1853.

7.

Non potrà alcun particolare alloggiare mulattieri, né dar ad essi, ed a' loro muli il vivere, salvo nel luogo, che non vi fosse osteria, sotto le pene infraesprese.

8.

Sarà proibito a tutti li suddetti Osti, Tavernieri, facienti pubbliche donzene, camere, locande, e vendenti vino al minuto, di riporre, e tener sotto qualsivoglia pretesto nelle loro case, o cantine alcuna sorta di vino de' particolari, e nemmeno alcun particolare potrà ricoverar nelle proprie case, salvo prima dato avviso all'Accensatore, vino degli Osti, Locandieri, e vendenti vino al minuto.

E non potranno detti Osti, Tavernieri, e facienti pubbliche donzene, camere, locande, e vendenti vino al minuto usar per il vivere de' forestieri, e persone che alloggiaranno, e terranno in casa, e per loro famiglia, altri vini fuorchè quelli che avranno consegnati al detto Accensatore, o Preposti.

E tanto gli Osti, quanto li Locandieri dando da mangiare, non potranno esimersi dal pagamento della Foglietta, sotto pretesto, che li particolari portino d'altrove il vino.

9.

Derogato col M.C. 9 ottobre 1820. Art. 1 terzo alinea.

10.

Occorrendo che qualcheduno degli Osti, tenenti pubbliche donzene, camere, locande, o Tavernieri, ed altri vendenti vino al minuto non volessero continuare tale esercizio, non saranno tenuti al pagamento d'essa Gabella, salvo per il vino, che avranno venduto, e ciò sino al giorno, che se ne farà la denunzia alla Direzione, od Accensatore per poter visitare, e riconoscere la quantità del vino sopravanzato, e conseguentemente di quanto dovranno pagare per la Gabella del vino sino allora venduto.

V. art. 34
Legge 2 genn.
1853;
art. 31
Regolamento
approvato con
Decreto R. del 5
aprile 1853.

Si dichiara in tal caso, che se li suddetti lasciassero di far tal esercizio, non potranno ripigliarlo se non un anno dopo il giorno, che avranno desistito, salvo con la licenza dell'Accensatore.

11.

Saranno esenti dal presente dritto tutti quelli, che faranno pensione, e camerate a' scolari, e ad ogni altro per imparare scienze, od arti, ed altri che venissero privilegiati, purchè tali privilegi vengano dal Magistrato della Camera interinati.

12.

Saranno pure esenti da detta Gabella gli Osti, Tavernieri, e facienti donzene nelle Cittadelle, e Castelli, ne' quali si tiene presidio, per li vini però, che venderanno a' Soldati ivi stazionati solamente, e senz'abuso, e saranno anche esenti gli individui della guardia Svizzera, li quali faranno osteria, o donzena, e questi per li vini d'essi Soldati solamente, e non altrimenti.

V. art. 37 M.C.
9 ott. 1820;
art. 74 e 75
Legge 2 genn.
1853.

13.

Non potranno li Governatori delle Cittadelle, Castelli, e Forti e loro Luogotenenti, e guardie permettere alli suddetti Osti, Tavernieri, ed altri, che estraggano alcuni vini dalli Forti in pregiudizio della Direzione, od

Accensatore, ed ove si facesse constare per sommarie informazioni, che alcuni dei suddetti Osti, ed altri abbiano commessi simili abusi, si procederà contro li contravventori, e si farà anche il sequestro delle loro paghe per la somma delle pene contenute ne' presenti Capitoli, indi si procederà all'esonazione, dichiarando, che nelle medesime pene incorrerà ognuno, che non sia Soldato in detti Forti, quale anderà comperar vini in essi.

14.

Sarà lecito alla Direzione, od Accensatore, e loro Commessi di far bollar li vasi vinari dove saranno riposti li vini, che si troveranno nelle cantine dei predetti Osti, ed altri suddetti, sebbene dichiarassero non volerlo vendere, e ciò per sicurezza della Gabella, e si potranno visitare le cantine di essi, riconoscere il quantitativo dei vini suddetti, e ciò tutto sempre che piacerà ad esso Accensatore, e potrà pure questi costringere tutti gli obbligati, ed accordati a prestar sigurtà per il pagamento di detta Gabella a' debiti tempi, altrimenti potrà far loro inibire l'esercizio dell'osteria, taverne, camere, e locande, sotto le pene nelli presenti Capitoli contenute, e farli deporre l'insegna, e desistere dalla vendita del vino al minuto.

V. art. 5 e 9
inclusivam. e art.
35 M.C.
9 ott. 1820.

V. art. 4 a 8
inclusivam.
tit. 3 M.C.
28 apr. 1845

Art. 38 Legge
2 genn. 1853.

15.

Chiunque contravverrà, e trasgredirà in tutto, o parte al disposto ne' presenti Capitoli, incorrerà nella pena della perdita de' vini non consegnati, botti, ed altri vasi, ne' quali saranno riposti essi vini, ed insieme nella pena di scudi venticinque, tanto rispetto agli Osti, Cabarettieri, Tavernieri, Servitori, facienti pubbliche donzene, camere, locande, e vendenti vino al minuto, che Brentatori, ed altri particolari nominati nei presenti Capitoli, per caduno, ed in ciascheduna volta che contravverranno, dichiarando, che li padroni saranno tenuti per li loro servitori, e domestici civilmente, ed essendo tali contravventori forestieri, o nullatenenti, in tal caso non avendo il modo di poter pagar la pena, in cui saranno incorsi, subiranno quella di mesi quattro di carcere, od altra arbitraria al Magistrato secondo le circostanze.

V. art. 1 tit. 8
M.C.
28 apr. 1845.

Derogato dall'articolo 78 della Legge 2 gennaio 1853 in ciò che riguarda l'entità delle pene pecuniarie.

TITOLO QUARTO

CAPITOLI

*Per la Gabella delle Carni per la Città di Torino,
suoi Borghi e Territorio.*

Applicabili alla Città di Genova a termini dell'art. 67
Della Legge 2 gennaio 1853.

1.

Sarà dovuto alla Direzione delle Gabelle od all'Accensatore un dritto di otto denari per libbra di carne delle bestie bovine, de' porci, montoni, capre e pecore che si ammazzeranno da chiunque alli macelli, ed altrove nella presente città di Torino, suoi Borghi e Territorio.

2.

Si dovranno pesare le bestie bovine in quarti con le loro lingue, grassi, fegati, corate, e teste sganasciate, levato il copetto, e con i piedi, escluso però i grassi, che saranno attaccati agli interiori, e rispetto alli porci si dovranno pesare

aperti con le teste, piedi, ed interiori, detratte solamente le budella.

3.

In conseguenza resta proibito a tutti li Macellai e ad ogni altro, che fia spediante, d'ammazzare, e spezzare carni prima d'averle consegnate, e levata la bolla, e per essere pagato il dritto alla Direzione, od Accensatore, o loro Commessi, ed Agenti, sotto pena di scudi dieci per ognuno, e della perdita delle carni per ogni volta che si contravverrà.

V. art. 12 M.C.
9 ott. 1820;
art. 2, tit. 1
M.C.
28 apr. 1845;
art. 78 Legge 9
genn. 1853.

4.

Si dichiara, che quanto alle carni già spezzate, le quali s'introdurranno nella detta Città, Borghi e Territorio, saranno le medesime soggette al pagamento di soldi ventidue per cadun rubbo.

5.

Ogni persona, che introdurrà agnelli e capretti nella Città, e Borghi, sarà tenuta, avanti introdurli, farne la consegna nell'entrar d'essi alle persone ivi deputate, e pagare soldi cinque per cadun agnello, e soldi due e mezzo per cadun capretto.

6.

Sarà lecito agli abitanti della Città, Borghi e Territorio di far ammazzare in cadun anno, e per uso proprio solamente, un porco, ed una vacca, mediante consegna e pagamento di soldi trentadue per testa, con dichiarazione che fra due famiglie potranno partirsi senza incorso di pena un porco, ed una vacca, mediante la consegna, e pagamento suddetto; ed occorrendo che per infermità, o qualche disgrazie convenisse a qualche abitante nel Territorio di far ammazzare qualche altra bestia grossa o piccola, sarà permesso, mediante le debite attestazioni, di poterle salare per uso proprio solamente, mediante la consegna, e pagamento di soldi trentadue per testa delle bestie grosse, e soldi sei per testa delle bestie piccole; sarà però proibito di poter vendere le dette carni in tutto, od in parte fresche, o salate.

V. art. 11 M.C.
9 ott. 1820;
art. 1, 2 o 4
M.C.
3 agost. 1844;
art. 9 tit. 1
M.C.
28 apr. 1845.

7.

Gli Osti, Macellai, Pasticcieri, Ritagliatori, e Rivenditori non godranno del beneficio di cui nel capo precedente, bensì saranno tenuti alla consegna e pagamento de' dritti per ogni bestia che ammazzeranno.

V. art. 12 M.C.
9 ott. 1820.

8.

Sarà permesso alla Direzione, od Accensatore, o loro Commessi di far apporre una serratura alli macelli, per assicurare che non si possa entrare né smaltire carne senza loro intervento, con che però ciò non impedisca, ne ritardi in alcun modo la vendita.

V. art. 35 M.C.
9 ott. 1820;
art. 3, tit. 1
M.C.
28 apr. 1845.

9.

Saranno tenuti gli Agenti della Gabella, Accensatori, ed Esattore dei dritti di far l'esazione del presente dritto in luogo pubblico, con tenere sempre affissa la Tariffa ove se ne farà l'esazione.

10.

Si dichiara che non sarà esclusa dal pagamento di questa Gabella alcuna persona di qualsivoglia qualità e condizione, né gli sarà lecito di mandar prendere carne in alcun luogo per condurre nella presente Città, prima che ne abbia fatta la consegna, e pagata la Gabella, per essere dovuto il dritto delle carni che si trasporteranno da un luogo all'altro, e si consumeranno in detta Città, suoi Borghi e Territorio, non ostanti le bolle del pagamento di tal dritto in altre Città e Luoghi.

V. art. 72 e 73
Legge 2 genn.
1853

11.

Nessuno potrà aprire macello, se non ne avrà fatta la dichiarazione alla

V. art. 12 M.C.
9 ott. 1820;

Direzione della Gabella, od Accensatore, e si proibisce parimenti alle Città e Comunità confinanti alla presente, e ad ogni altro, che fia spediante, di stabilire alcun macello ne' finaggi loro, ma quelli dovranno farsi solamente nella stessa Città, Luoghi e posti ove vi è il maggior abitato, e concorso del popolo, e ciò per impedire ogni sorta d'abuso.

art. 2, tit. 1
M.C.
29 apr. 1845.

12.

Nessuno potrà essere esente dalla pena della perdita delle carni, che saranno trovate in condotta nel Territorio di questa Città, e suoi Borghi, salvo sia il conducente, o portante accompagnato da bolla di pagamento dei dritti.

V. art. 78
Legge 2 genn.
1853

13.

Derogato dalla Legge 17 luglio 1845 art. 1.º

14.

Tutti quelli, che contravverranno alli presenti Capitoli in tutto o parte, salvo per li capi, per i quali si è altrimenti stabilito, incorreranno nella pena di scudi dieci, e perdita delle carni, carri e bestie, sopra le quali saranno caricate, per caduna, ed ogni volta che si contravverrà; ed essendo li contravventori persone nullatenenti, e che non abbiano il modo di poter pagare detta pena, subiranno, ne' casi massime di recidiva, la pena del carcere per mesi tre, ed anche maggiore secondo le circostanze.

Derogato dalla Legge 2 gennaio 1853, art. 78, riguardo all'entità delle pene pecuniarie.

TITOLO QUINTO

Questo Titolo è abrogato coll'art. 1 della Legge 2 gennaio 1853.

TITOLO SESTO

CAPITOLI

*Per la Gabella della Foglietta per la Città di Torino,
suoi Borghi e Territorio.*

Applicabili alla Città di Genova a termini dell'art. 67
della Legge 2 gennaio 1853.

1.

Saranno tenuti tutti gli Osti, e Tavernieri, facienti pubbliche donzene, e tenenti camere, e locande, e tutti li vendenti vino al minuto di qualunque sorta, niuno escluso, né eccettuato, eziandio fossero soldati delle nostre Truppe facienti cabaretto nella Città di Torino, suoi Borghi e Territorio, di consegnare alla Direzione, od all'Accensatore, Sublocatore, od altri interessati, o loro legittimi Agenti, tutti li vini, che ritengono nelle loro case, ed hanno in loro potere, e pagare il dritto della Foglietta.

V. art. 39
Legge 2 genn.
1853.

La stessa consegna avrà luogo in principio di ciascun accensamento, e similmente per tutti li vini, che di tempo in tempo accompreranno, per quali saranno tenuti levare la bolla, e pagare il dritto della Foglietta.

2.

Questo dritto si pagherà in ragione di lire tre caduna brenta di pinte trentasei, cioè a misura dello smaltimento per il tempo, che non sarà stabilita l'Accensa, ed in seguito il pagamento si farà metà al tempo della consegna, che

V. art. 1 M.C.
9 ott. 1820;
art. 38 Legge
2 genn. 1853.

verrà fatta all'Accensatore, e l'altra metà nei due ultimi quartieri di cadun anno, cautelando l'Accensatore per tale pagamento; a qual dritto, e consegna saranno anche tenuti gli Acquavitari, e qualunque altro vendente malvasie, ed ogni sorta di vino al minuto.

3.

Derogato colle Regie Patenti 22 settembre 1820 art. 1.

4.

Non sarà permesso ad alcuno de' sovranominati di scaricare, né far scaricare alcuna sorta di vino nelle loro cantine ed altre senza che prima abbiano levata la bolla della Direzione della Gabella, od Accensatore, e pagato il dritto come sovra: nessun Brentatore giurato o non giurato, né qualsivoglia altra persona potrà scaricar alcuna sorta di vino alli suddetti Osti, ed altri sovra espressi, né ad alcuno per essi, senza che prima non abbiano veduta, e ritirata appresso di loro la bolla della consegna, e pagamento, quale sarà a carico de' medesimi Brentatori, o scaricanti di presentare subito alla Direzione della Gabella, od Accensatore con la nota delle brente che avranno scaricate, ai quali sarà in facoltà di annotare sopra essa, che si è adempito, acciò non segua duplicazione, e detta bolla li scaricanti la restituiranno al padrone con detta annotazione, acciocchè loro serva di quitanza.

V. art. 4 M.C.
9 ott. 1820;
art. 1 e 2,
tit. 3 M.C.
28 apr. 1845.

5.

Saranno anche gli Osti ed altri sovranominati tenuti di consegnare a cui sovra tutte le cantine, tanto quelle che avranno nelle loro abitazioni, che fuori, a prestito, fitto, o in altro modo, per interporvi li loro vini, e non potrà alcun particolare di qualsivoglia grado o condizione, affittare, imprestare, o in qualsivoglia modo servire li suddetti di altra cantina, o botti per interporvi li loro vini, né permettere, che venghino ritirati, né riposti in essi, e li Brentatori, e qualsivoglia altra persona non potranno accomprare vini per conto de' suddetti Osti, od altri sovranominati, che prima non abbiano notificato alli venditori, che tali vini sono per osterie, locande e simili, come sovra, e detti venditori dopo avuta la notizia non potranno vendere, né rimettere detti vini, che prima non si facciano presentare la bolla di consegna spedita dalla Direzione della Gabella, suoi Commessi od Accensatore.

V. art. 3 M.C.
9 ott. 1820;
art. 9 e 10,
tit. 3 M.C.
28 apr. 1845.

6.

Coloro che venderanno, o smaltiranno vino al minuto, dovranno tenere un'insegna, o cartello esposto in pubblico, da cui si veda, che attendono a simile arte, e sarà proibito ai particolari di comprare da altri vino al minuto.

7.

Non potranno detti Osti, ed altri suddetti, usare per il vivere de' forastieri, e persone che alloggieranno, e terranno in casa, e per le famiglie loro altri vini, che di quelli che avranno essi consegnato, e pagato il dritto come sovra, e non volendo alcuno di detti Osti, ed altri sovranominati continuare tale esercizio, saranno obbligati di darne avviso cui sovra un quartiere anticipatamente, ed in fine d'esso quartiere si farà riconoscere la quantità del vino sovravanzato, per formargli il conto del dritto da esso dovuto per quello, che avrà smaltito o per il rimborso del sovra più pagato, nè potrà più detta persona durante l'accensamento continuare, nè ripigliare tale esercizio, senza licenza dei Commessi della Gabella o Accensatori.

V. art. 34
Legge 2 genn.
1853;
art. 31 Regol.
aprovato con
Decreto R.
5 apr. 1853.

8.

Derogato col terzo alinea dell'art. 1 del Manifesto Camerale 9 ottobre 1820.

9.

Atteso che molti sotto pretesto d'affittare ed alloggiare cavalli, e muli alloggiavano anche delle persone, le danno da mangiare e bere, se gli proibisce in avvenire la continuazione di detto alloggio al fine di dare da mangiare, e da bere, salvo prima abbiano essi convenuto il dritto colla Direzione della Gabella, od Accensatore, dal quale dritto non potranno esimersi li suddetti, come pure ogni altro, dando da mangiare sotto pretesto che li particolari portino d'altrove il vino.

10.

Quelli poi, che faranno donzene, saranno tenuti di pagare lire ventiquattro all'anno per ogni uomo, che terranno in donzena, e non sarà lecito di accettare donzenanti, che prima non gli vadino a consegnare alla Direzione, od Accensatori, con dichiarazione di detto pagamento si farà per ogni trimestre, e basterà per far luogo a tal pagamento, che sia principiato il trimestre, e tanto quelli che fanno donzene, che li tenenti camere, e locande, dovranno affigger fuori delle loro abitazioni un cartello indicante, che colà si fa donzena, o locanda.

11.

Saranno però esenti da ogni dritto, e consegna coloro che tengono pensioni di scolari, giovani, e servitori per imparare scienze, mercatura, arti, o mestiere qualunque, purchè ciò segua senza abuso.

12.

Saranno pure esenti dal pagamento del dritto li Svizzeri della Guardia, gli Osti e Tavernieri, che venderanno il vino per la Soldatesca nei loro quartieri, che saranno di guarnigione nella presente Città, e Cittadella solamente, e non altrimenti; sarà però proibito alli suddetti Osti e Tavernieri vendere, o smaltire vino al minuto ad alcun particolare, al quale neppure sarà permesso il farne da essi compra, sotto le pene infra espresse.

V.art. 37 M.C.
9 ott. 1820;
art. 74 e 75
Legge 2 genn.
1853.

13.

Sarà in facoltà della Direzione, od Accensatore di costringere tutti gli obbligati, ed accordati al pagamento di essi dritti, a prestar sigurtà per detto pagamento ne' termini portati dalle loro obbligazioni, altrimenti la detta Direzione, od Accensatore potrà farli dismettere dal loro esercizio, e deporre l'insegna, e sarà lecito a' quali sopra di far bollare le botti, ne' quali saranno riposti li vini tanto esistenti nelle cantine degli Osti, ed altri suddetti obbligati al pagamento de' suddetti dritti, che altrove, sebbene dichiarassero non volerlo vendere.

V. art. 5 a 9
inclusiv. e
art. 35 M.C.
9 ott. 1820;
art. 4 a 8
inclusivam.
tit. 3 M.C.
28 apr. 1845.

14.

La Direzione, od Accensatore potrà recarsi in qualunque tempo con qualche Brentatore giurato a fare la perquisizione, e misurare li vini, che avranno essi Osti, e persone suddette nelle loro cantine, od altrove, e ritrovandone di più di quello che avranno fino a quel tempo consegnato, potrà la Direzione, od Accensatore, con intervento del Giudice della Gabella, far sigillare le botti, le quali col vino cadranno in commesso.

Annotazioni
come all'art.
precedente

15.

Chiunque darà notizia di qualche contravvenzione alli presenti Capitoli, avrà dalla Direzione od Accensatore un premio, qual non sarà minore di scudi due, e sarà tenuto secreto; e chiunque contravverrà e trasgredirà in tutto od in parte al disposto nei presenti Capitoli, incorrerà nella pena della perdita de' vini non consegnati, botti, ed altri vasi, ne' quali saranno riposti essi vini, ed insieme nella pena di scudi venticinque, tanto rispetto agli Osti, Cabarettieri e Tavernieri, facienti pubbliche donzene, camere, locande, e vendenti vino al

minuto, che Brentatori, ed altri particolari nominati ne' presenti Capitoli, per caduno, ed in ciascheduna volta, che contravverranno. Dichiarando, che li padroni saranno tenuti per li loro servitori, e domestici civilmente, ed essendo tali contravventori forastieri, e nullatenenti, in tal caso non avendo il modo di poter pagare la pena in cui saranno incorsi subiranno quella di mesi quattro di carcere, od altra arbitraria al Magistrato della Camera, secondo le circostanze.

V. art. 1 tit. 8
M.C.
28 apr. 1845

Derogato dall'art. 78 della Legge 2 gennaio 1853 in ciò che riguarda l'entità delle pene pecuniarie.

TITOLO SETTIMO

Questo titolo è abrogato per intero colle disposizioni dell'art. 22 del Manifesto Camerale 9 ottobre 1820.

TITOLO OTTAVO

Abrogato coll'art. 32 del Manifesto Camerale 4 gennaio 1834.

ESTRATTO delle Regie Patenti del 22 settembre 1820.

1.

A cominciare dal primo gennaio mille ottocento ventuno, cesserà l'esazione del Dazio imposto cogli articoli 3, titoli 3 e 6 dei Capitoli annessi al nostro Editto del 30 settembre 1814, sui Magazzinieri, e Vendenti Vino all'ingrosso.

ESTRATTO del Manifesto Camerale delli 9 ottobre 1820.

DAZIO SULLA VENDITA DEL VINO AL MINUTO.

1.

Il dazio sulla vendita del vino al minuto, è scemato di un sesto.

Quindi si esigerà per la Città di Torino in ragione di lire tre per ogni brenta e per tutte le altre Provincie comprese nell'Editto nostro del 30 settembre 1814 in ragione di lire due, e centesimi cinquanta per ogni brenta.

V. art. 2 e la
nota B della
tabella n.° 7
Legge 2 genn.
1853.

L'esenzione del dazio accordata al venditori del vino al minuto dall'art. 9. tit. 3, e dall'art. 8. tit. 6 dei Capitoli annessi al succitato Editto, è abolita.

2.

È considerata come vendita di vino al minuto quella fatta da qualsiasi particolare, in quantità minore di mezza brenta.

V. art. 39
Legge 2 genn.
1853.

3.

Gli Osti, Tavernieri, ed altri vendenti vino al minuto, saranno tenuti di rimettere all'Ufficio della Gabella o dell'Accensatore nell'atto della loro prima dichiarazione di vendita, copia autentica delle capitolazioni di tutti i locali, di cui sono affittavoli, ed in mancanza di queste, una nota esatta, e da essi sottoscritta, di tutti i locali occupati a qualunque siasi titolo, i quali saranno perciò soggetti alle visite dei Commessi giurati, siccome si dirà in appresso.

V. art. 9 e 10,
tit. 3 M.C.
28 apr. 1845.

4.

I venditori di vino al minuto non potranno introdurre uve nelle loro

V. art. 2 e le

botteghe, osterie, cantine, e nei negozi, o domicili, senza avere preventivamente fatta la dichiarazione all'Ufficio della Gabella, e levatane la bulletta di accompagnamento.

note A e B
della tabella
n.° 1 Legge
2 genn. 1853.

Dovranno inoltre pagarne immediatamente il diritto stabilito per la vendita al minuto del vino dall'art. 1 delle presenti, in ragione di dieci rubbi d'uva per ogni brenta di vino.

5.

Le visite nelle cantine, e nel domicilio dei vendenti vino al minuto, potranno eseguirsi dai Commessi suddetti, e senza l'intervento del brentatore giurato, in tutte le ore di giorno e di notte, in cui le osterie o Cantine sono aperte al Pubblico; in tempo di notte però, se i luoghi destinati alla vendita saranno chiusi, non potranno i Commessi introdursi, senza l'assistenza del Giudice, o di un Ufficiale del Comune.

V. art. 2 e 3,
tit. 8 M.C.
28 apr. 1845.

6.

I Commessi terranno un registro portatile, il quale presenterà sempre vaso per vaso la situazione del vino esistente in ogni cantina, od osteria.

V.M.C.
14 apr. 1846.

Un doppio di questo registro sarà depositato presso ogni venditore al minuto, ed i Commessi saranno obbligati d'inscrivervi volta per volta il risultamento del loro esercizio, cosicchè dovrà sempre esistere una perfetta concordanza fra questo registro, e quello tenuto dai Commessi.

7.

In conseguenza gli Osti, Tavernieri, ed altri vendenti vino al minuto, saranno tenuti di rimetter loro volta per volta le bullette prescritte dall'art. 4 dei Capitoli 3 e 6 annessi all'Editto del 30 settembre 1814, del vino introdotto fra l'intervallo da un esercizio all'altro.

V. art. 2 tit. 3
M.C.
28 apr. 1845.

I Commessi opereranno con queste il caricamento dei venditori, e lo scaricamento si stabilirà sulle quantità vendute, e trovate mancanti nei vasi.

8.

È proibito ai venditori di vino al minuto di fare qualunque travasamento da un vaso in un altro, senza l'assistenza dei Commessi.

V. art. 5 a 8
inclusivam.
tit. 3 M.C.
28 apr. 1845.

9.

I registri portatili de' Commessi, ed i doppi di essi, dovranno essere parafati in testa di ogni foglio dal Giudice del Mandamento, o dal Vice-Conservtore delle nostre Gabelle.

10.

Venendo a riconoscere un'eccedenza in qualche vaso, ne redigeranno l'opportuno verbale, il quale unitamente al registro portatile, farà fede in giustizia sino a prova contraria, nel modo infra espresso.

DAZIO SULLA CARNE.

11.

Chiunque vorrà profittare delle eccezioni stabilite dall'art. 9, tit. 1 dei Capitoli annessi al citato nostro Editto del 30 settembre 1814 dovrà pagare

1.° Per una vacca, lire tre.

2.° Per un porco, lire tre.

3.° Per un vitello, lire due.

4.° Per ogni capra, o pecora, cinquanta centesimi.

Sarà poi esente da ogni diritto, colui, che sarà costretto a far ammazzare una bestia grossa, o piccola per qualche infermità o disgrazia, osservando però le cautele, e proibizioni espresse in fine del suddetto art. 9.

V. art. 1, 2 e 4
M.C.
3 agost. 1844.
V. art. 9, lit. 1
M.C.
28 apr. 1845.

12.

L'Accensatore potrà, occorrendo, assoggettare ad un bollo nero tutti i quarti di bestiami macellati.

In tal caso i Macellai, Pizzicagnoli, Osti, e Tavernieri si avranno per contravventori, quanto ai pezzi di carne, che avranno presso di loro non bollati.

13.

Il diritto sulla carne, è dovuto nel luogo del macellamento.

La carne macellata potrà quindi circolare liberamente in tutte le altre Provincie, senza che l'Appaltatore della Provincia, ove la carne ha pagato il dazio, debba rimborsare alcuna cosa all'Appaltatore del luogo, ove sarà consumata.

V.M.C.
22 ag. 1823,
ed art. 72 e 73
Legge 2 genn.
1853.

DAZIO SUI CORAMI

14.

Abrogato coll'art. 1 della Legge 2 gennaio 1853.

DAZIO SULL'ACQUAVITE, SUGLI SPIRITI, E LIQUORI.

15.

È dovuto un diritto di cinquanta centesimi per ogni libbra decimale di spirito o di liquori venduti, e rivenduti al minuto.

Questo diritto sarà della metà sulla vendita al minuto dell'acquavite, conosciuta sotto il nome di *brandevin*.

V. art. 2
Legge 2 genn.
1853.

16.

Si avranno per vendite al minuto le vendite di acquavite, spiriti, e liquori fatte in qualsiasi quantità dai Fabbricanti di liquori composti di acquavite, o di spirito, e dai venditori al minuto di acquavite, spiriti e liquori, e le vendite di detti liquori fatte dai particolari in quantità minori di dieci libbre decimali.

17.

Chiunque vorrà vendere acquavite, spirito, e liquori al minuto, e fabbricare liquori composti di acquavite, o di spirito, dovrà farne la dichiarazione all'Ufficio delle Gabelle, e renerà perciò sottoposto alle visite dei Commessi.

18.

In conseguenza le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 delle presenti per i venditori di vino al minuto, sono in tutto applicabili agli fabbricanti di liquori, ed ai venditori al minuto di acquavite, di spiriti e di liquori.

V. art. 4 tit. 4
M.C.
28 apr. 1845.

19.

È proibito ai medesimi di fare alcuna introduzione nelle loro fabbriche, botteghe, negozi, o domicili di qualsiasi quantità d'acquavite, spiriti, o liquori, senza averne fatta preventiva dichiarazione all'Ufficio della gabella, e ritirata la bulletta di accompagnamento, la quale dovrà essere spedita *gratis*.

Questa formalità dovrà pure rigorosamente osservarsi, quantunque le quantità di acquavite, di spirito, e di liquori fossero comprate da un altro fabbricante, o venditore al minuto.

20.

Il diritto si pagherà di quindici in quindici giorni sulle vendite risultanti dal registro portatile, e pel pagamento del medesimo saranno i venditori tenuti di fornire idonea cauzione.

V. art. 4 tit. 4
M.C.
28 apr. 1845;
art. 38 Legge
2 genn. 1853.

21.

Le quantità di detti liquidi spedite all'estero, saranno però esenti al diritto di vendite al minuto.

Per godere di questo favore dovranno i fabbricanti di liquori, ed i vendenti al minuto, fare volta per volta la dichiarazione all'Ufficio della Gabella, della quantità, che vorranno spedire all'estero, e ritirarne *gratis* una bulletta d'accompagnamento.

I Commessi dovranno quindi scaricarne il loro conto, sulla produzione della detta bulletta, rivestita del *visto uscire* per parte della Dogana di frontiera.

22.

Resta con queste disposizioni derogato all'intero tit. 7 dei Capitoli annessi all'Editto del 30 settembre 1814.

DISPOSIZIONI GENERALI.

23.

Gli Accensatori potranno avere il numero di Commessi giurati che crederanno necessari all'esercizio della Gabella.

V. art. 4 tit. 8
M.C. 28 apr.
1845; art. 120
Reg. approvato
con Decreto R. 5
apr. 1853.

24.

Saranno essi nominati dall'Intendente della Provincia, sulla proposizione dell'Accensatore medesimo, e presteranno nelle mani del primo il dovuto giuramento.

V. art. 121 del
sudd. Regol.

25.

L'Accensatore non potrà proporre, se non se soggetti conosciuti per moralità, e buona condotta, senza di che l'Intendente gliene ricuserà la nomina, e l'appaltatore non potrà in alcun caso pretendere indennizzazione, o compenso, a motivo di un tal rifiuto.

26.

I Commessi così nominati non potranno essere dall'Accensatore rimandati, senza l'autorizzazione dell'Intendente della Provincia.

27.

I Commessi giurati in numero di due, e coll'intervenzione di un testimonio del Comune, accerteranno le contravvenzioni, che scopriranno tanto nei luoghi aperti ai loro esercizi, quanto nei luoghi pubblici, e ne redigeranno verbale

V. M.C.
22 agos. 1823;
art. 123 del
sudd. Regol.

28.

Il verbale sottoscritto dai due Commessi, dall'Interveniente, e dal contravventore s'è presente, o con menzione del suo rifiuto, e della causa di esso o della di lui assenza; ed inoltre asseverato nel modo prescritto dalle nostre Patenti 17 febbraio 1819, farà fede bastevole della contravvenzione nei termini, e modi indicati dall'articolo 26 delle medesime, e si procederà successivamente in conformità degli articoli 27 e 28.

V. art. 125 e
128 del sudd.
Regolamento

29.

Gli atti di caricamento, e di scaricamento iscritti tanto sui registri portatili, quanto sul doppio di essi depositato presso i contribuenti, dovranno essere sottoscritti da due Commessi giurati, da un testimonio del Comune, e dal venditore soggetto all'esercizio; in caso di rifiuto, per parte di quest'ultimo, ne sarà fatta menzione nell'atto medesimo.

V.M.C.
14 apr. 1846.

I registri portatili così tenuti faranno, come i verbali, fede in giustizia, sino a prova contraria.

30.

Gli oggetti sequestrati rimarranno appo l'inquisito, ove sia responsabile, o

V. art. 79
Legge 2 genn.

presti idoneo mallevadore, che si sottoscriverà al verbale.

L'estimazione poi si stabilirà da un perito nominato di consenso delle parti, il quale firmerà il verbale; e non accordandosi queste, per mezzo di perizia giudiziale.

1853;
art. 126 e 127
del sud. Reg.

31.

Si osserverà nel resto il prescritto dalle Patenti sovracitate, e dalle analoghe relative provvidenze nostre.

32.

Derogato coll'art. 78 della Legge 2 gennaio 1853.

33.

Derogato coll'art. 77 della Legge 2 gennaio 1853.

34.

Quelli come sopra sottoposti alla Gabella, i quali cadranno per la terza volta in contravvenzione, potranno essere costretti, per sentenza, a cessare dall'esercizio dell'arte loro.

35.

L'Amministrazione, o l'Accensatore, qualora non v'abbia assoluta impossibilità, avrà diritto a far chiudere le interne comunicazioni esistenti fra i luoghi soggetti agli esercizi della Gabella, ed i luoghi vicini.

36.

Nei Comuni, ove l'Amministrazione delle Gabelle, o l'Accensatore non avrà né Ufficio, né Commessi, i soggetti alla Gabella, onde provare di non poter adempiere le formalità dal presente prescritte, e dall'altre relative leggi, dovranno provvedersi volta per volta di un attestato del Sindaco, faciente fede della preaccennata mancanza d'Ufficio, e di Commessi.

37.

I Cantinieri militari non esenti dal dazio, in virtù dei Capitoli annessi all'Editto del 30 settembre 1814, saranno tenuti di convenirsi coll'Accensatore, rispetto ai dazi, cui anderebbero soggetti per la vendita al minuto dei vini, ed altri liquidi.

V. art. 74
e 75 Legge
2 genn. 1853.

In caso, che le parti non si accordino sulla quota, e sulle condizioni dell'abbuonamento, saranno tenuti di stare all'arbitramento dell'Intendente della Provincia, il quale sentirà in prima il Comandante del Corpo, o l'Ufficiale superiore, che lo rappresenta.

38.

Tutte le bullette, e le altre stampe ad uso della Gabella dovranno essere conformi in tutte le Provincie, giusta i modelli, che stabilirà la Generale Azienda delle nostre Gabelle.

39.

Le ingiunzioni spiccate a nome dell'Azienda stessa, contra gli Appaltatori, per pagamento di mercede dell'appalto, saranno esecutorie, non ostante opposizione, e salvi i loro diritti.

V. art. 23
Legge 2 genn.
1853.

40.

Le disposizioni contenute nelle presenti, avranno effetto dal primo gennaio 1821.

41.

Deroghiamo colle presenti ai Capitoli annessi all'Editto del 30 settembre 1814, alle Patenti nostre del 17 febbraio 1819, ad ogni Editto e Lettere Patenti, ed a qualunque siasi altro provvedimento, in tutto ciò che vi fosse alle presenti contrario, o diversamente disposto.

ESTRATTO del *Manifesto Camerale*
delli 22 agosto 1823.

Coll'art. 13 delle R. Patenti del 5 ottobre 1820 si è dichiarata libera la circolazione delle carni in qualunque provincia sempre quando si fosse già su di esse pagato nel luogo del macellamento il dritto imposto dalla legge.

Informata S. M. che una tale disposizione interpretata troppo estesamente dà luogo a molti abusi, ed inconvenienti derivanti dacché li Macellai di un distretto di accensa o subaccensa, possono liberamente introdurre le carni di già macellate in un altro distretto con pregiudizio dell'Accensatore di questo, ciò che viene a ledere la sostanza della gabella consistente nel dazio sul macellamento; si è perciò la M. S. determinata con suo Reale Viglietto datato a Govone il quattordici del mese corrente di dare le seguenti disposizioni:

«Che la libera ed indeterminata facoltà di far circolare le carni fresche macellate, per cui si è di già pagato il dritto di gabella, debba intendersi ristretta ai soli particolari per uso proprio, e di loro famiglia, e che conseguentemente sia proibito ai macellai, ed altri di fare pubblico o privato smercio di carni fresche, che non siano state macellate nel luogo ove eserciscono la loro professione di macellaio, ed ove si vendono, sotto le pene portate dall'art. 32 delle precitate Patenti.»

V. art. 72, 73
e 78 Legge
2 genn. 1853.

ESTRATTO del *Manifesto Camerale*
delli 22 agosto 1823.

Informata S. M. delle difficoltà, che gli Appaltatori incontrano a ritrovar persona del Comune, che voglia loro prestare tal opera, e volendo provvedere alla sicurezza dei dritti loro appaltati nel miglior modo conciliabile colla guarentigia de' contribuenti, ha perciò con suo Reale Viglietto datato a Govone il quattordici del mese corrente determinato di permettere agli Accensatori di esse Gabelle, che sostituiscano alla persona del testimonio del Comune quella di un terzo loro commesso giurato, di maniera che i verbali di contravvenzione, e gli atti di caricamento e scaricamento sovra mentovati godano al pari del privilegio di piena prova, o sianvi concorsi due Commessi giurati, coll'intervento di un testimonio del Comune, o pure tre Commessi giurati unicamente, e siano poscia dai medesimi sottoscritti.

ESTRATTO del *Manifesto della Regia Camera*
de' Conti in data 4 gennaio 1834.

1.

Chiunque vorrà intraprendere la fabbricazione della birra, ed in qualsiasi luogo eziandio privilegiato, dovrà farne la dichiarazione all'Ufficio della Gabella, od all'Accensatore, dal quale gli sarà rilasciata *gratis* l'opportuna licenza mediante il solo pagamento della carta bollata.

V. a rt. 4, tit. 5
M.C.
28 apr. 1845.

2.

Li fabbricanti, nell'atto di tale dichiarazione, saranno tenuti di rimettere all'Ufficio della Gabella od all'Accensatore, copia autentica delle capitazioni di tutti i locali, di cui sono affittavoli, ed, in mancanza di queste, una nota esatta di tutti i locali occupati a qualunque siasi titolo, sottoscritta da essi, come pure dai proprietari delle case.

Contemporaneamente, li medesimi Fabbricanti dovranno consegnare la

V. art. 5, 6 e 7,
tit. 5 M.C.

quantità, e la capacità delle caldaie, tini, vasi refrigeranti, ed altri qual siansi inservienti alla fabbricazione, o destinati a contenere la birra compita, quale consegna saranno tenuti di rinnovare ogni qual volta occorrerà di fare qualche variazione, circa la contenenza di dette, caldaie, tini, vasi, ed altri utensili.

3.

Li locali tutti sopra designati saranno soggetti alle visite dei Commessi giurati in tutte le ore del giorno e di notte, in cui sieno aperti al pubblico; in tempo di notte però, se i luoghi destinati alla vendita saranno chiusi, non potranno i Commessi introdursi senza l'assistenza del Giudice, o d'un Commissario di Polizia, o di un Ufficiale del Comune.

4.

I Commessi terranno un registro portatile il quale presenterà sempre, vaso per vaso, la situazione della birra esistente presso cadun Fabbriante.

Un doppio di questo registro portatile sarà depositato presso ogni Fabbriante mediante il rimborso all'Ufficio della Gabella, od all'Accensatore, del dritto della carta bollata; ed i Commessi, saranno obbligati d'inscrivervi volta per volta il risultamento del loro esercizio, cosicchè dovrà sempre esistere una perfetta concordanza fra questo registro, e quello tenuto dai Commessi.

5.

In caso di rifiuto Fabbriante, o di chi lo rappresenti a ritirare tale doppio di registro, li Commessi ne formeranno verbale, esteso ed asseverato nella forma prescritta pei verbali di contravvenzione; ne faranno inoltre constare sul loro registro, e quindi, sino a tanto che il Fabbriante dichiarerà d'accettare il doppio, gli atti di caricamento sul medesimo iscritti faranno piena fede in giudizio, salva la prova contraria.

6.

Li registri portatili de' Commessi, ed i doppi di essi, dovranno essere parafrati in testa d'ogni foglio dal Giudice del Mandamento.

7.

Prima di dar fuoco alle caldaie li Fabbrianti dovranno dichiarare a chi sopra volta per volta la capacità di esse, la quantità delle materie prime che intendono di impiegare, l'ora in cui avrà luogo siffatta operazione, e la durata della cotta.

8.

Compita la fabbricazione della birra, si procederà all'esatta verificaione di essa in contraddittorio dei Commessi, a cui incumbe d'indicarne, cotta per cotta, il risultato sul registro portatile formante il reale caricamento de' Fabbrianti, passibile dello stabilito diritto di fabbricazione in lire 3.60 per caduna brenta.

9.

La birra che dalli Fabbrianti vendesi in questa capitale, tanto al minuto, che all'ingrosso, anderà inoltre soggetta al pagamento del diritto di Consumo fissato a lire 5 per brenta dal Manifesto Camerale 16 settembre 1823 al pari della birra forestiera introdotta nella presente Città.

10.

L'ammontare dei suddetti due diritti di fabbricazione, e di consumo si calcoleranno sulla totale quantità di birra compita proveniente dalla fabbricazione, ed il pagamento de' medesimi nella presente Capitale, e di quello di fabbricazione altrove soltanto imposto, dovrà eseguirsi in tre distinte rate, cioè un terzo a misura dell'esatta verificaione d'ogni cotta, l'altro terzo nel mese successivo, e l'ultimo al termine di tre mese computandi dall'epoca della stessa fabbricazione; li Fabbrianti saranno però tenuti a prestare idonea

V. art. 1 e 3,
tit. 5. M.C.
28 apr. 1845.

V. art. 38
Legge 2 genn.
1853.

cauzione per le due ultime quote.

11.

La birra spedita fuori della Città di Torino sarà esente dal suddetto diritto di consumo; a questo fine li Fabbricanti dovranno regolarmente fare all'Ufficio della Gabella, od all'Accensatore la dichiarazione della quantità da spedirsi, acciò possano li Commessi, ove d'uopo, riconoscere l'esattezza della consegna; per tali spedizioni verrà spiccata l'opportuna bolletta d'accompagnamento dall'ufficio della Gabella, o dall'Accensatore dall'ufficio della Gabella, o dall'Accensatore.

12.

Sulla presentazione di siffatte bollette munite del *visto sortire* per parte degli Impiegati e Preposti delle Dogane alle porte di questa Capitale, li Commessi dovranno, per le ivi indicate quantità di birra, scaricare i portatili, e quindi l'Ufficio della Gabella, o l'Accensatore terrà conto alli Fabbricanti del relativo diritto di consumo di lire 5 per caduna brenta.

13.

Rimane vietato alli Fabbricanti di aggiungere nelle caldaie, vasi, o botti, qualsiasi sorta di liquido avente per mira di alterare la composizione della birra, quale alterazione, venendo a riconoscersi, se ne compilerà l'opportuno verbale.

14.

Li fabbricanti dovranno sempre tenere li vasi, le botti, bottiglie e simili recipienti pieni di birra, separati da quelli contenenti altri liquidi, e disposti in modo che dai Commessi si possa fare il dovuto esercizio senza essere costretti di traslocarli da un luogo all'altro per poterne operare la verificaione.

15.

Qualunque travasamento di birra compita non potrà eseguirsi senza l'assistenza de' Commessi.

V. art. 2 e 3,
tit. 5 M.C.
28 apr. 1845.

Non potrassi poi dai Fabbricanti quella riporre nelle bottiglie, e recipienti simili, se non di giorno, e nelle ore in cui gl'Impiegati della Gabella, od i Commessi dell'Accensatore possono introdursi, nei siti dichiarati, senza l'intervento del Giudice.

16.

Li Fabbricanti dovranno dar nota all'Ufficio della Gabella, od all'Accensatore al primo giorno di gennaio, della birra rimasta invenduta a tutto dicembre 1833, e questa verrà portata a debito sul registro portatile, ed assoggettata al pagamento del detto diritto.

La stessa dichiarazione pel medesimo oggetto dovrà farsi il primo giorno di ciascun nuovo appalto successivo, e sarà ognora facoltativo all'Ufficio della Gabella od all'Accensatore di riconoscere l'esattezza della medesima dichiarazione come sovra fatta.

17.

L'Accensatore potrà avere il numero di Commessi giurati che crederà necessari all'esercizio della Gabella.

V. art. 120 del
Regolam.
approvato con
Decreto R. 5 apr.
1853.

18.

Saranno essi nominati per la Città di Torino dal Vicario Sovra Intendente Generale di Politica e Polizia, e per ogni altra Città e Luogo, dall'Intendente della Provincia, sulla proposizione dell'Accensatore medesimo, e presteranno nelle mani di chi ne avrà fatta la nomina, il dovuto giuramento.

V. art. 121 del
sudd. Regol.

19.

L'Accensatore non potrà proporre se non se soggetti conosciuti per

moralità e buona condotta, senza di che il Vicario, o l'Intendente rispettivamente gliene ricuserà la nomina, e l'Appaltatore non potrà in alcun caso pretendere indennizzazione, o compenso a motivo di tale rifiuto.

20.

I Commessi così nominati non potranno essere dall'Accensatore rimandati senza la autorizzazione del Vicario, o dell'Intendente, che li avrà nominati.

21.

I Commessi giurati in numero di tre, ovvero in numero di due coll'intervenzione di un testimonio del Comune, accerteranno le contravvenzioni che scopriranno, e ne stenderanno verbale.

V. art. 123 del sudd. Regol.

22.

Il verbale sottoscritto da tre Commessi, o da due coll'interveniente, e dal contravventore ove sia presente, e con menzione del suo rifiuto, e della causa di esso, o della di lui assenza, ed inoltre asseverato nel modo prescritto dalle Nostre Patenti 17 febbraio 1819, farà fede bastevole della contravvenzione nei termini e modi indicati dall'art. 26 delle medesime, e si procederà successivamente in conformità degli articoli 27 e 28.

V. art. 125 e 128 del sudd. Regolamento.

23.

Gli atti di caricamento, e di scaricamento iscritti tanto sui registri portatili, quanto sul doppio di essi depositato presso i contribuenti, dovranno essere sottoscritti da tre Commessi giurati, o da due col testimonio del Comune, e dal Fabbricante soggetto all'esercizio.

I registri portatili così tenuti faranno, come i verbali, fede in giustizia sino a prova contraria; qualora il Fabbricante si rifiuti a che il caricamento venga scritturato sul doppio portatile presso di lui depositato, oppure si rifiuti a sottoscrivere li stessi portatili, i Commessi ne faranno menzione su quello da essi tenuto, ed in tal caso lo stesso loro registro farà, come il solo portatile tenuto di Commessi delle altre Gabelle, a termini dell'art. 29 delle Patenti 9 ottobre 1820, la stessa fede in giudizio sino a prova contraria.

24.

Gli oggetti sequestrati rimarranno appo l'inquisito ove sia responsabile o presti idoneo mallevadore, che si sottoscriverà al verbale.

L'estimazione poi si stabilirà da un perito nominato di consenso delle parti, il quale firmerà il verbale, e non accordandosi queste, per mezzo di perizia giudiciale.

V. art. 70 Legge 2 genn. 1853; art. 126 e 127 del suddetto Regolamento.

25.

Si osserverà nel resto il prescritto dalle Patenti sovracitate del 17 febbraio 1819, dalle analoghe relative provvidenze nostre, e da quelle del Magistrato della Camera de' Conti.

26.

Derogato dall'art. 78 della Legge 2 gennaio 1853.

27.

Derogato dall'art. 77 della Legge 2 gennaio 1853.

28.

Quelli come sopra sottoposti alla Gabella, i quali cadranno per la terza volta in contravvenzione, potranno essere costretti per sentenza a cessare dall'esercizio dell'arte loro.

29.

L'Amministrazione, o l'Accensatore qualora non v'abbia assoluta impossibilità, avrà diritto a far chiudere le interne comunicazioni esistenti fra i luoghi soggetti agli esercizi della Gabella ed i luoghi vicini.

30.

Tutte le bullette e le altre stampe ad uso della Gabella dovranno essere conformi in tutte le Provincie, giusta i modelli stabiliti dall'Azienda Generale delle Gabelle.

31.

Le ingiunzioni spiccate a nome dell'Azienda stessa, contro gli Appaltatori per pagamento di mercede dell'appalto, saranno esecutorie nonostante opposizione, e salvi i loro diritti.

V. art. 23
Legge 2 genn.
1953.

32.

Colle presenti disposizioni rimane derogato ai capitoli annessi al Regio Editto 30 settembre 1814, alle Lettere Patenti del 17 febbraio 1819, e ad ogni altro provvedimento, in tutto, ciò che vi può essere contrario, od altrimenti disposto.

*ESTRATTO del Manifesto della Regia Camera
de' Conti in data del 3 agosto 1844.*

1.

La vendita ai particolari, nel limite permesso dalle leggi sanitarie, della carne delle bestie morte o fatte ammazzare per qualche infermità o disgrazia, sarà esente dal pagamento del Dazio.

2.

Gli Osti, Macellai ed altri rivenditori che faranno acquisto di tali carni o bestie pagheranno la sola metà del Dazio.

3.

Abrogato coll'art. 1 della Legge 2 gennaio 1853.

4.

Per far luogo alle accennate agevolazioni sarà necessario che nelle ventiquattro ore dalla morte, od ammazzamento di tali bestie, ne sia fatta la dichiarazione all'Ufficio delle Gabelle, e ciò oltre le solite attestazioni per giustificare l'occorrenza disgrazia.

V. art. 9, tit. 1
M.C.
28 apr. 1845.

5.

Queste disposizioni avranno effetto al primo dell'anno prossimo.

*ESTRATTO del Manifesto della Regia Camera
dei Conti in data 28 aprile 1845.*

Articolo unico.

Le cautele infra tenorizzate per le Regie Gabelle sopra le carni, foglietta, acquavite, spiriti, liquori e birra, saranno per l'avvenire osservate in tutti li paesi dei Regi Stati soggetti alle predette Gabelle, compresa la Città di Torino ed i suoi Borghi, giusta la linea perimetrica del Dazio di consumo, per ciò che riflette le Gabelle della foglietta, dell'acquavite, spiriti e liquori, e della birra; ed il suo territorio, oltre la detta linea, per ciò che riflette le Gabelle suddette, e quelle delle carni.

V. art. 2 e 4
Legge 2 genn.
1853.

TITOLO 1.

Cautele per le Gabelle sulle carni.

1.

A termini dell'articolo settimo, titolo primo dei capitoli annessi al Regio Editto trenta settembre mille ottocento quattordici, dovranno consegnarsi indistintamente tutti li porci, esclusi soltanto i lattanti; quale consegna dovrà farsi nel modo seguente:

Tutti quelli che riterranno porci dal quindici di marzo al quindici d'agosto di ciascun anno, saranno astretti a farne la consegna avanti il primo di settembre: quelli poi che dopo il quindici di agosto di ciascun anno, al primo di marzo dell'anno vengente comperanno, e riterranno porci, saranno tenuti a consegnarli fra il termine di giorni quindici dopo la compra.

Inoltre nei primi quindici giorni del mese di marzo, tutti quelli che riterranno presso di loro porci già prima consegnati, e rimasti invenduti, dovranno rinnovare la consegna; li pizzicagnoli poi, quanto ai porci da essi comperati dal quindici di agosto al primo di marzo dell'anno susseguente, a vece della consegna come sopra prescritta nel termine di giorni quindici, dovranno consegnarli prima d'introdurre li medesimi nei locali di loro spettanza, o di cui siano gli affittavoli.

Li particolari e pizzicagnoli sovra contemplati dovranno poscia fare la consegna all'Ufficio dell'Accensa del macellamento o vendita degli stessi porci, con dichiarare in quest'ultimo caso il nome, cognome e domicilio del compratore; quale consegna dovrà eseguirsi dai particolari suddetti nel termine di giorni cinque, e dai pizzicagnoli entro quello di giorni due successivi.

Li contravventori al presente articolo incorreranno nelle pene portate dall'articolo tredici, titolo primo dei capitoli annessi al Regio Editto trenta settembre mille ottocento quattordici, e così anche della perdita delle bestie formanti oggetto della contravvenzione.

Ult. alinea
derogato
coll'art. 78
Legge 2 genn.
1853.

2.

Nissuno potrà aprire macello se non ne avrà fatta la dichiarazione all'Ufficio dell'Accensatore, a termini dell'articolo terzo, titolo primo dei mentovati capitoli, e sarà parimenti proibito a chiunque di fare smercio di carne nei siti limitrofi di un Comune ad un altro, dovendo questo seguire ov'è il maggiore abitato e concorso di popolo, a mente dell'articolo duodecimo, titolo primo dei capitoli predetti.

3.

Sotto la denominazione di macelli, cui, giusta l'articolo quarto, titolo primo dei capitoli sovraindicati, gli Accensatori possono far apporre una serratura, si comprendono i locali destinati pel macellamento, per lo smercio delle carni, e per la loro conservazione; conseguentemente tutti questi locali dovranno essere di natura tale che vi si possa apporre la detta serratura, e li macellai non possano avervi accesso senza l'intervento dei commessi, ove così piaccia agli Accensatori, i quali saranno però civilmente risponsali pei danni che ne potessero derivare ai macellai, qualora pell'eseguimento del disposto dal citato articolo quarto dei mentovati capitoli, da essi, o dai loro commessi si frapponesse impedimento o ritardo ai macellai stessi nelle operazioni della loro professione.

4.

Tutti li sovraccennati locali dovranno essere indistintamente consegnati all'Ufficio della Gabella prima che li macellai se ne servano, per l'uso anzidetto.

5.

Le disposizioni dei precedenti due articoli sono applicabili soltanto ai

macelli e macellai propriamente detti, e sono perciò esenti dall'osservanza delle medesime li pizzicagnoli ed altri rivenditori di commestibili, i quali non facciano abituale macellazione di porci, pecore, montoni, capre, agnelli e capretti.

6.

Chiunque dall'estero, o da un Comune o Provincia immune dalla Gabella introdurrà carne fresca o bestie morte, lardi, carni salate, sì insaccate che non, ed eziandio le grascie di porco, in una Provincia o Comune soggetto alla Gabella, sarà obbligato di consegnarli all'Accensatore, od a' suoi commessi nel luogo più vicino al suo ingresso, con specificarne la qualità, peso o numero, e colla dichiarazione se siano destinate alla consumazione locale, ovvero al semplice transito.

Venendo dichiarate per la consumazione locale, se ne dovrà tosto pagare il dritto di Gabella a tenore delle leggi in vigore.

Dichiarandosi per semplice transito, si dovrà fare il deposito in danari del dritto dovuto, il quale verrà restituito dallo stesso Accensatore quando si sarà fatto risultare dell'uscita di detti generi.

Il consegnante sarà obbligato di eseguire l'uscita nel termine che verrà prescritto, e tenere lo stradale che sarà stato precedentemente indicato nell'atto della prima consegna.

Sarà a quest'oggetto destinato dall'Accensatore un commesso nei paesi limitrofi, per ricevere la consegna e deposito anzidetti, e per spedire ai consegnanti le analoghe bolle, senza delle quali non potranno detti generi circolare, e senz'altro pagamento che quello della carta bollata.

7.

L'Accensatore suddetto od i suoi commessi, oltre l'obbligo che loro corre di spedire le bolle suindicate coll'indicazione della quantità e peso di dette carni, dovranno apporre ai lardi nelle due estremità un piombo colla marca dell'Accensa.

I lardi provenienti dall'estero, o da luoghi immuni come sopra, non potranno circolare senza la detta bolla d'accompagnamento, e senza il piombo anzi enunciato; e qualunque negoziante o rivenditore di lardi che ne farà acquisto da negozianti o rivenditori, in qualunque luogo, ed eziandio nel luogo del suo domicilio, sarà tenuto a farne la dichiarazione all'Accensatore dello stesso luogo, per numero e peso, e sarà lecito all'Accensatore stesso ed a' suoi commessi di verificarli.

8.

Quanto ai lardi provenienti da porci macellati nelle altre Provincie soggette alla Gabella, dovranno gli Accensatori apporvi alle due estremità un piombo colla marca dell'Accensa; e ponendosi questi in circolazione, dovranno essere accompagnati da bolla dell'Accensatore, come anche muniti del piombo suddetto; ed i negozianti o rivenditori, i quali ne faranno acquisto nel modo di cui nel precedente articolo, saranno obbligati a consegnarli all'Accensatore del luogo del loro domicilio, a cui sarà lecito di verificarli.

Questi ultimi dovranno pure consegnare le grascie e le carni salate od insaccato provenienti da paese soggetto alla Gabella, di cui abbiano fatto acquisto, sebbene la circolazione delle medesime sia libera, giusta il Manifesto nostro dei 23 agosto 1823, affinché l'Accensatore possa accertarsi della legittima loro provenienza, e riscuotere per quelle acquistate da particolari il maggior dritto dovuto a termini dell'articolo dieci, titolo primo dei mentovati capitoli del mille ottocento quattordici.

Li contravventori al presente articolo ed al precedente incorreranno nella perdita degli oggetti presi in contravvenzione.

9.

La dichiarazione prescritta dall'articolo quarto del Manifesto nostro del tre agosto mille ottocento quarantaquattro in ordine alle bestie morte, o fatte ammazzare per qualche infermità o disgrazia, sarà valevolmente giustificata colla presentazione all'Accensatore di un certificato del Sindaco locale, o di chi ne fa le veci, rilasciato *gratis* salvo l'importare della carta bollata, dietro attestazione del Veterinario o Maniscalco da cui siano state visitate, ovvero sulla deposizione di due persone degne di fede, delle quali sarà indicato il nome e cognome, accertati l'infortunio.

L'Accensatore sarà quindi tenuto di spedire ai dichiaranti analoga bolletta di consegna, nella quale sarà fatta menzione dell'esenzione del dazio dietro tal dichiarazione, e la prodotta giustificazione della morte o del fatto ammazzamento della bestia per cagion d'infermità o disgrazia; per questa bulletta non si potrà riscuotere cosa alcuna; salvo l'importare della carta bollata, sotto le pene comminate per caso consimile dall'articolo settimo del titolo primo dei capitoli suddetti del mille ottocento quattordici.

Accadendo che per essere giorno festivo, e trovarsi per ciò chiuso l'ufficio delle Gabelle, non si possa fare la detta dichiarazione nel prescritto termine di ventiquattr'ore, si dovrà adempiere a tale formalità fra ore dodici nel primo giorno feriale successivo.

TITOLO II.

Abrogato coll'art. 1.º della Legge 2 gennaio 1853.

TITOLO III.

Cautele per la Gabella sul vino.

1.

Sarà proibito nelle Città e Capi di Mandamento a chiunque, e specialmente ai brentatori, ove sono stabiliti, di portare, tanto di giorno che di notte tempo, per conto degli osti ed altri vendenti vino al minuto, alcuna quantità di vino da un sito ad un altro, senza licenza in iscritto dall'Accensatore o suoi commessi, la quale licenza non si potrà denegare, e per essa saranno spedite senza ritardo le opportune bolle (senza pagamento di cosa alcuna, salvo la spesa della carta bollata) nei rispetti luoghi destinati all'ufficio dell'Accensa, che si dovranno rendere noti al Pubblico con ordine del Giudice locale.

2.

Li osti, tavernieri ed altri venditori di vino al minuto, non potranno introdurre o scaricare vini nelle rispettive osterie, negozi, cantine ed altri locali, senza averne preventivamente fatta la dichiarazione all'ufficio, della Gabella, e levata la relativa bulletta, ossia permesso d'introduzione, alla quale sarà lecito all'Accensatore od a qualunque di lui commesso di assistervi onde accertarsi della misura dei vini come sopra consegnati. Dovrà perciò essere notificato al detto Ufficio il tempo in cui s'intende fare l'introduzione e lo scaricamento dei vini, affinché possano i suddetti intervenire, e non comparendo alcuno all'ora, notificata, la quale sarà pure indicata nella bolletta, si potranno liberamente scaricare ed introdurre li vini dichiarati.

La quantità risultante dalla misura dei vini fatta all'introduzione, presenti i commessi dell'Accensatore, ed in caso che non sieno questi intervenuti, quella risultante dalla bolletta di permesso d'introduzione, servirà ad operare il caricamento dei mentovati osti, tavernieri ed altri venditori di vino al minuto, sul registro portatile, a termine dell'articolo settimo, delle Regie Patenti cinque ottobre mille ottocento venti, e darà quindi luogo alla riscossione del dritto, a termini dell'articolo secondo dei capitoli della Gabella sul vino annessi al Regio Editto trenta settembre mille ottocento quattordici.

3.

Per ogni pagamento totale o parziale, l'Accensatore sarà tenuto di spedire ai contribuenti l'opportuna bulletta di quitanze, esprimendovi se per saldo, od in conto di maggior somma per dritti di vini introdotti.

4.

Dovranno i vendenti vino al minuto tener sempre nelle loro cantine e negozi le bottiglie di vino piene separate da quelle di birra, spiriti e liquori, e disposte in modo a potersi fare sopra le medesime l'esercizio dei commessi, senza che siano dessi costretti a traslocarle da un luogo all'altro per poterle verificare.

4.

Sarà proibito ai venditori al minuto di vino di fare qualunque travasamento delle botti nei vasi detti *galere*, né sarà lecito di depositare o ritenere nelle medesime *galere* alcuna benchè minima quantità di vino, senza il permesso dell'Accensatore in iscritto.

Sotto la denominazione di *galere* viene compreso qualunque altro vaso destinato per un simile uso.

6.

Non sarà lecito agli osti e vendenti vino al minuto di mettere in vendita il vino esistente in vasi eccedenti le brente trenta, senza travasarlo, ossia riporlo dapprima per intiero in vasi più piccoli.

7.

Questo travasamento non potrà eseguirsi senza l'assistenza dei commessi, a norma dell'articolo ottavo delle Regie Patenti del cinque ottobre mille ottocento venti: dovrà perciò esser concertata coi medesimi l'ora per tale operazione, e coerentemente a quanto è stabilito pei casi d'introduzione, non comparendo alcuno a detta ora, si potrà liberamente eseguire il travasamento.

8.

Coerentemente allo spirito e contesto dell'articolo sesto di dette Regie Patenti, gli osti ed altri vendenti vino al minuto, semprechè intenderanno di metter mano a qualche vaso pieno, tanto per travasarne il vino, quanto per lo smercio, dovranno farne la dichiarazione ai commessi dell'Accensatore, affinché ne sia fatta l'opportuna annotazione sul registro portatile.

9.

Le note esatte, che in mancanza di capitolazione gli osti, tavernieri e vendenti vino al minuto sono obbligati, a mente dell'articolo terzo delle Regie Patenti del cinque ottobre mille ottocento venti, di rimettere all'ufficio dell'Accensa in occasione della prima loro dichiarazione di vendita, ed in occasione di cambio, aumento o diminuzione dei locali, dovranno essere regolarmente sottoscritte o sottosegnate dai proprietari stessi delle case, dai quali gli esercenti tengono in affitto i loro negozi, cantine e locali anzidetti.

10.

Si dichiara che l'obbligo della consegna dei locali, prescritta dall'articolo

terzo delle Regie Patenti del cinque ottobre mille ottocento venti, per l'esercizio dei commessi, e poi la riscossione del dritto di Gabella sul vino introdotto, comprende senza distinzione tutti i locali degli osti, tavernieri ed altri vendenti vino al minuto, ritenuto in proprio nome o per interposta persona, come pure quelli in cui possano avere libero accesso a titolo di procuratori od agenti del proprietario, ed ancorchè destinati per lo smercio di vino all'ingrosso, od altro qualsiasi uso nella stessa città o terra, e nel circuito di un miglio di Piemonte in distanza dei locali in cui si esercita la vendita di vino al minuto.

TITOLO IV.

Cautele per la Gabella sulle acquavite, spiriti, e liquori.

1.

Non sarà lecito ad alcun Fabbricante di liquori composti d'acquavite o di spirito, e venditore d'acquavite, spiriti e liquori, di fare la dichiarazione di cessare dalla vendita di acquavite, spiriti e liquori al minuto, se non dichiarerà contemporaneamente di cessare pur anco dalla sua qualità di fabbricante.

2.

Tanto i Fabbricanti e Venditori di acquavite, spiriti e liquori, quanto li soli Venditori al minuto di detti liquidi, che faranno la dichiarazione di voler cessare dal rispettivo loro esercizio, saranno tenuti di regolare nel tempo stesso, d'accordo coll'Accensatore, il conto dei dritti sulle vendite risultanti dal registro portatile, e di quelli pagare fra giorni quindici, o di fornire idonea cauzione, a norma dell'articolo ventesimo delle Regie Patenti del cinque di ottobre mille ottocento venti.

V. art. 34
Legge 2 genn.
1853.

V. art. 31
Regol. app.
con Decr. R. 5
apr. 1853.

3.

I Fabbricanti di liquori composti di acquavite e di spirito, che facessero la dichiarazione di voler cessare in conformità dell'articolo primo, saranno tenuti al pagamento del dritto dei liquidi che ritengono da essi fabbricati, quand'anche li vendessero all'ingrosso dopo la detta dichiarazione, salvo si tratti di spedizione di detti liquidi all'estero, quando abbia luogo nei modi prescritti dall'articolo ventesimo primo delle Regie Patenti del cinque di ottobre mille ottocento venti.

V. art. 34
Legge 2 genn.
1853.

4.

Il dritto di cui all'articolo precedente, sarà pagato di quindici in quindici giorni sulle vendite risultanti dal libro portatile, e per quest'effetto, contemporaneamente alla dichiarazione di cui negli articoli precedenti, si farà la ricognizione dei liquidi presso li medesimi esistenti, e sarà lecito ai Commessi dell'Accensatore, di procedere alle opportune visite per stabilirne lo scaricamento sulle quantità vendute, giusta quanto prescrivono gli articoli quinto, sesto, settimo ed ottavo, ai quali si riferisce l'articolo decimo ottavo di dette Regie Patenti del cinque di ottobre mille ottocento venti sino alla totale loro consumazione.

V. art. 38
Legge 2 genn.
1853.

5.

Chiunque farà la dichiarazione di voler cessare dalla fabbricazione o vendita al minuto d'acquavite, spiriti, e liquori, non sarà ammesso a ritrattarla, ossia a dichiarare di voler quella riprendere, durante un anno a decorrere dalla sua data, senza il consenso dell'Accensatore; e se in tale frattempo fabbricasse, o vendesse al minuto acquavite, spiriti e liquori, oltre alle pene incorse dai

contravventori, a termini delle Regie Patenti cinque ottobre mille ottocento venti, potrà essere impedito durante l'accensamento, dal ripigliare l'esercizio dell'arte, da cui aveva dichiarato di voler cessare.

6.

Sarà in facoltà dell'Accensatore e de' Fabbricanti o Venditori suddetti, di fare sigillare i fiaschi e bottiglie eccedenti la capacità di un boccale nei quali saranno travasati gli spiriti e liquori, purchè ciò segua a totali spese di chi richiede il sigillamento; tutti quei fiaschi o bottiglie poi, li quali saranno riconosciuti mancanti o dissigillati, saranno considerati come venduti, ed in conseguenza portati in iscaricamento dei liquidi riconosciuti esistenti nel precedente esercizio.

7.

Le disposizioni degli articoli secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, e nono, relativi alla Gabella sul vino, sono in tutto applicabili ai Fabbricanti di liquori, ed ai venditori al minuto di acquavite, spiriti e liquori per quanto possono riguardarli.

Saranno per conseguenza i medesimi obbligati a tenere li fiaschi, le bottiglie, ed altri continenti pieni, di qualunque grande o piccola dimensione, non destinati alla quotidiana ordinaria consumazione, separati in modo a potersi facilmente riconoscere dai Commessi, senza che ad ogni esercizio e visita sieno questi obbligati a traslocarli, e travasarli, per accertarsi della qualità e quantità delle acquavite, spiriti e liquori.

8.

Qualora alcuni dei recipienti ritenuti dai detti Fabbricanti o Venditori, contenessero acque colorate, o simili liquidi non soggetti al pagamento di dritto, non potranno li medesimi Fabbricanti o Venditori rifiutarsi alla ricognizione e sigillamento degli stessi recipienti, a pena d'incorrere nella multa stabilita dall'articolo trentatré delle Regie Patenti cinque ottobre mille ottocento venti.

V. art. 78
Legge 2 genn.
1853.

TITOLO V.

Cautele per la gabella sulla birra.

1.

A senso dell'articolo ottavo delle Regie Patenti 21 dicembre 1833, compiuta la fabbricazione della birra, se ne dovrà fare la dichiarazione dell'Accensatore, riportandone analoga bolla indicante l'ora in cui fu rilasciata, e la relativa precedente dichiarazione eseguita in conformità dell'articolo quarto delle stesse Regie Patenti.

Basterà però la dichiarazione del compimento di detta fabbricazione fatta ai Commessi, semprechè ne consti da menzione espressa sul registro portatile, nell'atto di verificaione e caricamento della stessa birra.

2.

Ogni volta che li Fabbricanti di birra intendano di operarne il travasamento da un recipiente all'altro, previsto dal primo periodo dell'articolo decimoquinto delle suddette Regie Patenti, dovranno farne la dichiarazione all'Accensatore, riportandone apposita bolla in cui sia designata l'ora nella quale fu spedita.

3.

Trascorse ore tre da quella accennata nelle sovra distinte bolle, da spedirsi, mediante il solo rimborso del dritto di bollo, senza che li Commessi siensi presentati presso il Fabbricante per l'oggetto contemplato nei summentovati

articoli otto e quindici di dette Regie Patenti, sarà in facoltà del Fabbricante di eseguire il travasamento della birra, non ostante l'assenza dei Commessi, purchè questo abbia luogo nelle ore in cui sia libero agli stessi Commessi l'accesso nelle dette fabbriche.

4.

Sarà espressamente proibito a coloro che non hanno fatta la dichiarazione prescritta all'articolo primo delle Regie Patenti pubblicate con Manifesto nostro del quattro gennaio mille ottocento trenta quattro, lo immettere a tale oggetto orzo in infusione nell'acqua, in germinazione, ed in essicazione, come pure lo eseguirne la torrefazione ed essicazione non meno che la ritenzione di qualunque altra materia preparata per detta fabbricazione.

5.

Chiunque non avrà fatta tale dichiarazione non potrà ritenere in locali a qualunque titolo occupati, tini, ordigni, ed utensili destinati alle diverse operazioni occorrenti per la fabbricazione o depurazione della stessa bevanda, salvo preventiva loro consegna all'Appaltatore di questa Gabella, in cui si contenga l'indicazione della qualità e capacità di caduno di essi, e dal detto Appaltatore dovrassi spedire *gratis*, salvo l'importare della carta bollata, un certificato a caduno dei consegnanti, giustificante la stessa consegna.

Ove poi abbia avuto luogo siffatta consegna, li mentovati locali saranno soggetti alle visite dei Commessi del detto Appaltatore, nei modi e termini indicati nell'articolo terzo di detto Manifesto.

6.

Le surriferite disposizioni saranno pure obbligatorie a coloro che daranno diffidamento all'Appaltatore di voler cessare dall'intrapresa fabbricazione della birra, i quali nell'atto di tale diffidamento dovranno fare la consegna anzidetta.

V. art. 31
Reg. appr.
con Decr. R.
5 apr. 1853.

7.

Gli altri summentovati ditentori di detti utensili ed oggetti, che non dichiararono sinora di voler attendere a detta fabbricazione, dovranno fare la sopra prescritta consegna entro lo spazio di giorni cinque dalla data della pubblicazione del presente, ed al principio d'ogni appalto.

TITOLO VI.

Abrogato coll'art. 1 della Legge 2 gennaio 1853.

TITOLO VII.

Abrogato coll'art. 1 della Legge 2 gennaio 1853.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

1.

Li garzoni od altri individui della famiglia, di chiunque per suo mestiere sia soggetto alla Gabella, s'intenderanno compresi nella disposizione contenuta nell'articolo trentatre delle Regie Patenti del cinque ottobre mille ottocento venti, ed il contribuente sarà civilmente tenuto pel pagamento della multa incorsa dagli stessi garzoni e famigliari.

V. art. 77
Legge 2 genn.
1853.

2.

Sarà lecito agli Accensatori o Subaccensatori di intervenire nelle visite dei rispettivi Commessi giurati, per accertarsi dell'esattezza del loro operato; non potranno però essi vestire la qualità né di commesso, né di testimoniaio, e tanto meno far essi tali visite.

Non potranno parimenti avere la qualità di Commesso giurato, li soci degli Accensatori, i loro Procuratori, agenti, ed altri che abbiano qualche diretta ingerenza nell'amministrare la Gabella accensata, e saranno pure esclusi da tale qualità gli affini, e consanguinei degli Accensatori e dei loro soci, sino al terzo grado comprensivamente.

3.

I Commessi giurati degli Accensatori potranno, senza che sia necessaria l'assistenza del Giudice o di un Ufficiale del Comune, introdursi in tutte le ore del giorno, e della notte, in cui sono aperti al pubblico, nei diversi locali ritenuti da coloro che vanno soggetti alla Gabella per operarvi le loro visite e verificazioni, col solo intervento dei medesimi o dei loro garzoni. Di notte però nelle ore in cui detti locali stanno chiusi, non potranno introdursi senza l'assistenza della Podestà giudiziaria o comunale, o di un Commissario di polizia.

L'anzidetta facoltà del libero ingresso è però limitata, rispetto ai Macellai, Pizzicagnoli, ed altri venditori di carni fresche, salate, od insaccate, ai locali destinati per loro negozio, cioè al macellamento, ed allo smercio, non che alla custodia e conservazione di esse.

Coloro de' suddetti che rifiuteranno od impediranno l'esercizio delle facoltà sovraccennate, incorreranno nella multa portata dall'articolo trentatré delle Regie Patenti cinque ottobre mille ottocento venti.

V. art. 77
Legge 2 genn.
1853.

4.

Onde agevolare gli Accensatori i mezzi d'esercizio della Gabella ad essi conceduti in accensa, sarà lecito ai medesimi di armare i loro Commessi con sciabola, fucile, e pistole lunghe, esclusa ogni altra specie d'armi, sotto la responsabilità sempre dell'Accensatore medesimo, il quale sarà tenuto civilmente pel fatto de' suoi Commessi, con che, quando sono armati, portino al braccio, o su qualche altra parte dell'abito, ed in luogo visibile, con approvazione dell'Azienda delle R. Gabelle, una divisa, ossia piastra (placa) di ottone o latta (la quale dovrà essere previamente notificata all'Autorità governativa della Provincia ed al Comandante de' Carabinieri Reali), e portino seco la rispettiva commissione di nomina dell'Autorità competente.

V. art. 122
Regol. appr.
con Decr. R.
5 apr. 1853.

5.

In tutti li casi in cui per le infrazioni alle surriferite disposizioni relative alle Gabelle carni, foglietta, acquavite, spiriti, e liquori, non è prescritta una pena e multa speciale, ed escluse le disposizioni per cui sia altrimenti stabilito dal regio Editto trenta settembre mille ottocento quattordici, li contravventori incorreranno nelle pene e multe prescritte dall'articolo trentadue delle Regie Patenti cinque ottobre mille ottocento venti; e rispetto ai contravventori alle cautele sulla Gabella della birra, saranno questi passibili delle pene stabilite dall'articolo ventisei delle Regie Patenti vent'uno dicembre mille ottocento trentatré annesse al Manifesto nostro del 4 gennaio mille ottocento trentaquattro, dichiarando che tutti gli utensili ed ordigni d'ogni genere ritenuti in contravvenzione agli obblighi di cui nelle predette relative cautele, saranno pure soggetti alla confisca col succitato articolo ventisei prescritta pei continenti ivi contemplati.

ESTRATTO *del Manifesto della Regia Camera*
de' Conti in data del 14 aprile 1846.

1.

I Commessi terranno un registro portatile, il quale presenterà sempre vaso per vaso la situazione de' vini, acquavite, spiriti, e liquori esistenti presso cadun esercente. Un doppio di questo registro portatile sarà depositato presso ogni esercente mediante il rimborso all'Ufficio della Gabella, od all'Accensatore, del dritto della carta bollata; ed i Commessi saranno obbligati d'inscrivervi volta per volta il risultamento del loro esercizio, cosicchè dovrà sempre esistere una perfetta concordanza fra questo registro, e quello tenuto dai Commessi.

2.

In caso di rifiuto dell'esercente, o di chi lo rappresenta, a ritirare tale doppio di registro, li Commessi ne formeranno verbale esteso ed asseverato nella forma prescritta pei verbali di contravvenzione; ne faranno inoltre constare sul loro registro, e quindi sino a tanto che l'esercente dichiarerà di accettare il doppio, gli atti di caricamento sul detto registro iscritti faranno piena fede in giudizio, salvo la prova contraria.

3.

Gli atti di caricamento, e di scaricamento iscritti tanto sui registri portatili, quanto sul doppio di essi depositato presso i contribuenti, dovranno essere sottoscritti da tre Commessi giurati, o da due col testimonio del Comune, e dall'esercente.

I registri portatili così tenuti faranno, come i verbali, fede in giustizia sino a prova contraria qualora l'esercente si rifiuti a che il caricamento venga scritturato sul doppio portatile presso di lui depositato, oppure si rifiuti a sottoscrivere gli stessi portatili, li Commessi ne faranno menzione su quello da essi tenuto, ed in tal caso lo stesso loro registro farà fede in giudizio sino a prova contraria.

Visto d'ordine di S.M.
Torino, addì 5 aprile 1853.
Il Ministro delle Finanze
C. CAVOUR.

- omissis -